XVI legislatura

Disegno di legge A.S. n. 3570

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012

Il decreto-legge con le modifiche del maxiemendamento

Edizione provvisoria

dicembre 2012

n. 414





Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario Reggente ufficio: S. Moroni	_3627
Questioni del lavoro e della salute Capo ufficio: M. Bracco	_2104
Attività produttive e agricoltura Capo ufficio: G. Buonomo	_3613
Ambiente e territorio	
Capo ufficio: R. Ravazzi	_3476
Infrastrutture e trasporti Capo ufficio: F. Colucci	_2988
Questioni istituzionali, giustizia e cultura	
Capo ufficio: L. Borsi	3538
Capo ufficio: F. Cavallucci	_3443
Politica estera e di difesa	
Reggente ufficio: A. Mattiello	_2180
Reggente ufficio: A. Sanso'	_2451
Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP	
Capo ufficio: F. Marcelli	_2114
Legislazione comparata Capo ufficio: S. Scarrocchia	_4563

Documentazione

Documentazione economica	
Emanuela Catalucci	_2581
Silvia Ferrari	_2103
Simone Bonanni	_2932
Luciana Stendardi	_2928
Michela Mercuri	_3481
Beatrice Gatta	_5563
Documentazione giuridica	
Vladimiro Satta	_2057
Letizia Formosa	_2135
Anna Henrici	_3696
Gianluca Polverari	_3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge A.S. n. 3570

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012

Il decreto-legge con le modifiche del maxiemendamento

Edizione provvisoria

dicembre 2012 n. 414

AVVERTENZA

Il disegno di legge A.S. 3570, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" è stato trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato in data 14 novembre e qui assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 5^a (Bilancio) in sede referente.

L'esame presso le Commissioni è iniziato il 21 novembre 2012 e si è concluso il 28 novembre. L'esame in Assemblea è iniziato il 29 novembre, data in cui il Governo ha posto la questione di fiducia sull' emendamento 1.900, sostitutivo dell'intero articolo unico del disegno di legge.

Il presente *dossier* riporta, nella prima parte, le sintesi degli articoli (sia del decreto-legge che del disegno di legge di conversione) così come modificati da ultimo dall'emendamento governativo.

La seconda parte reca un testo a fronte, su tre colonne, tra il testo originario del decreto-legge, il testo con le modifiche approvate dalla Camera (Atto Senato n. 3570) e le modifiche introdotte dall'emendamento 1.900 del Governo; un altro testo a fronte reca le modifiche al disegno di legge di conversione. Le differenze fra la prima e la seconda colonna sono segnalate mediante l'utilizzo del **neretto**, mentre le modifiche e le abrogazioni, comprese le reintroduzioni di testo, apportate dalla terza colonna alla seconda e alla prima sono segnalate con **neretto retinato**. Nel caso in cui la terza colonna riporti senza modificazioni il testo approvato alla Camera dei deputati, esso viene riprodotto senza neretti né altre evidenziazioni grafiche.

Il dossier viene pubblicato in edizione provvisoria per esigenze di celerità, sulla base dei testi disponibili al momento.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO	15
Sintesi del decreto-legge	17
Articolo 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni)	19
Articolo 1-bis (Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)	20
Articolo 2 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni)	20
Articolo 3, comma 1, lett. a) (Anagrafe patrimoniale degli amministratori locali)	
Articolo 3, comma 1, lett. b) (Obbligatorietà dei pareri di regolarità tecnica)	
Articolo 3, comma 1, lett. c) (Revoca del responsabile del servizio finanziario)	22
Articolo 3, comma 1, lett. d) e comma 2 (Tipologia dei controlli interni)	
Articolo 3, comma 1, lett. e) (Controlli esterni di gestione)	
Articolo 3, comma 1, lett. f) (Funzioni del responsabile finanziario dell'ente locale)	
Articolo 3, comma 1, lett. g) (Utilizzo del Fondo di riserva degli enti locali)	

Articolo 3, comma 1, lett. g-bis) (Piano esecutivo di gestione)	25
Articolo 3, comma 1, lett. h) (Limitazioni all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione)	25
Articolo 3, comma 1, lett. i) (Lavori pubblici di somma urgenza)	25
Articolo 3, comma 1, lett. i-bis) (Anticipazioni di tesoreria per gli enti locali in stato di dissesto finanziario)	26
Articolo 3, comma 1, lett. l) (Mancata approvazione nei termini del rendiconto di gestione)	27
Articolo 3, comma 1, lett. m-bis) e comma 4-bis (Collegio dei revisori nelle unioni di comuni)	27
Articolo 3, comma 1, lett. n) e o) (Coordinamento - pareri)	
Articolo 3, comma 1, lett. p), q) e q-bis) e comma 5 (Enti strutturalmente deficitari)	
Articolo 3, comma 1, lett. r) (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)	
Articolo 3, comma 1, lett. s) (Sanzioni per gli amministratori responsabili del dissesto)	30
Articolo 3, comma 1-bis (Abrogazione)	
Articolo 3, comma 1-ter (Scostamenti rispetto alle previsioni di cui all'articolo 243-ter del TUEL)	31
Articolo 3, comma 2 (Strumenti e modalità di controllo interno)	

Articolo 3, commi 3 e 4 Rappresentanti del Ministero dell'interno e del MEF)	32
Articolo 3, comma 4-bis (Collegio dei revisori delle unioni di comuni)	33
Articolo 3, comma 5 Rilevazione della deficitarietà strutturale per il 2013)	33
Articolo 3, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater (Anticipazioni per i comuni in stato di dissesto)	33
Articolo 3, comma 6 Gestioni commissariali previste dell' articolo 6 del D.Lgs. n. 149/2011 per gli enti in dissesto)	34
Articolo 3, comma 7 Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali)	34
Articolo 3, comma 7-bis Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali)	35
Articolo 3-bis Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario)	35
Articolo 4 Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali)	
Articolo 5 (Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali)	
Articolo 6 (Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti)	
Articolo 7 Ulteriori disposizioni in materia di Corte dei conti)	37
Articolo 8 Disposizioni in tema di patto di stabilità interno)	37

Articolo 9, comma 1 Differimento dei termini per la verifica degli equilibri di bilancio	38
Articolo 9, comma 2 (Imposta provinciale di trascrizione - IPT)	
Articolo 9, comma 3 (Posticipo termini in materia di IMU)	39
Articolo 9, comma 4 Proroga dei termini in materia di riscossione degli enti locali)	
Articolo 9, comma 5 Modalità di erogazione del 5 per mille in favore di alcuni soggetti)	40
Articolo 9, comma 6 (Pagamento dell'IMU da parte degli enti non commerciali)	41
Articolo 9, comma 6-bis (Regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e comuni)	41
Articolo 9, comma 6-ter (Imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali)	42
Articolo 9, comma 6-quater (Imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali)	42
Articolo 9, comma 6-quinquies (Applicazione dell'IMU alle fondazioni bancarie)	43
Articolo 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali)	44
Articolo 10-bis (Disposizioni in materia di gestione della Casa da Gioco dì Campione d'Italia)	
Articolo 11, comma 01 (Risorse per i comuni coinvolti nel terremoto del maggio 2012)	


a <mark>rticolo 11, comma 1, lett. a), numeri da 1 a 4</mark> Ulteriori disposizioni per i territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)	46
Articolo 11, comma 1, lett. a), numero 5 Comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012)	47
a <mark>rticolo 11, comma 1, lett. a), n. 5-bis</mark> Agevolazioni per impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012)	48
a <mark>rticolo 11, comma 1, lett. a) n. 5-ter</mark> Patto di stabilità nei coinvolti nel terremoto del maggio 2012 - donazioni)	48
articolo 11, comma 1, lett. b) Credito d'imposta e finanziamenti bancari)	49
a <mark>rticolo 11, comma 1-bis</mark> Fabbricati rurali dei comuni terremotati nel maggio 2012)	49
articolo 11, comma 1-ter al sisma del maggio 2012)	50
articolo 11, comma 1-quater Estensione al comune di Motteggiana delle norme per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)	
a rticolo 11, comma 2 Esclusione dei comuni terremotati dalla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio)	51
a rticolo 11, comma 3 Benefici in favore di lavoratori delle zone colpite dal sisma del maggio 2012)	52
A rticolo 11, comma 3-bis Utilizzazione delle terre e rocce da scavo nei territori colpiti dal sisma del	52
a rticolo 11, comma 3-ter Applicabilità di talune disposizioni concernenti il sisma del maggio 2012	
A rticolo 11, comma 3-quater Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012)	

Articolo 11, comma 4	
(Forme pensionistiche complementari)	54
Articolo 11, commi 5 e 6	
(Regolarizzazione degli adempimenti tributari e non tributari)	54
Articolo 11, comma 6-bis	
(Estensione ai comuni di Ferrara e Mantova delle norme per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)	55
Articolo 11, commi 7-12	
(Finanziamenti agevolati)	55
Articolo 11, comma 13	
(Copertura finanziaria)	57
Articolo 11, comma 13-bis	
(Disposizioni in materia di subappalto nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)	57
Articolo 11, comma 13-ter	
(Detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia)	58
Articolo 11, comma 13-quater	
(Proroga della sospensione dei termini di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legge n. 74 del 2012)	58
Articolo 11-bis	
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento	60
SINTESI DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE	61
Articolo 1, comma 1-bis	
(Delega per la revisione della struttura del bilancio dello Stato)	63
Articolo 1, comma 1-ter	
(Effetti del decreto-legge n. 194 del 2012)	63
/ //	

TESTO A FRONTE	65
TESTO A FRONTE DEL DECRETO-LEGGE.	67
Articolo 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni)	69
Articolo 1-bis (Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)	83
Articolo 2 (Riduzione dei costi della politica nelle Regioni)	93
Articolo 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)	107
Articolo 3-bis (Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario)	155
Articolo 4 (Fondo di rotazione)	157
Articolo 5 (Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali)	161
Articolo 6 (Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti)	
Articolo 7 (Ulteriori disposizioni in materia di Corte dei conti)	167
Articolo 8 (Disposizioni in tema di patto di stabilità interno)	169
Articolo 9 (Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille)	173

Articolo 10	
(Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali)	18
Articolo 10-bis	1.04
(Disposizioni in materia di gestione della Casa da Gioco dì Campione d'Italia)	. 189
Articolo 11 (Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012)	19.
Articolo 11-bis	
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)	22
TESTO A FRONTE DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE	223
Modifica al disegno di legge di conversione	225





Articolo 1

(Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni)

L'articolo 1 è interamente sostituito dal maxiemendamento, che ne reca un testo quasi (ma non del tutto) uguale alle ampie modificazioni e integrazioni approvate dapprima dalla Camera e successivamente dalle Commissioni del Senato. Esso dispone in materia di controlli della Corte dei conti (oggetto altresì degli articoli 3, comma 1, lettera e), 6 e 7 del provvedimento) e detta un duplice ordine di disposizioni, attinenti ai controlli sulle regioni (inclusi gli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale e le società controllate cui sia affidata la gestione di servizi pubblici e di servizi strumentali) ovvero sui gruppi dei Consigli regionali.

Riguardo a questi ultimi, il maximemendamento del Governo riduce il termine (da sessanta a trenta giorni dal ricevimento) entro cui la competente sezione regionale dei controllo della Corte dei conti si pronunzi sul rendiconto di ciascun gruppo consiliare - e prevede che in mancanza di tale pronunzia entro quel termine, il rendiconto si intenda approvato. Tali modifiche sono introdotte nel comma 10.

Insieme, il **maxiemendamento del Governo introduce i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater**, che disciplinano diversa materia: l'anticipazione di cassa alle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria.

Si prevede che esse possano chiedere al ministero dell'economia e delle finanze (entro il 15 dicembre 2012) un'anticipazione di cassa - la quale è concessa nel limite massimo di 50 milioni per il 2012 - da restituirsi entro cinque anni (termine decorrente dall'anno successivo rispetto all'erogazione), secondo modalità da indicarsi con il decreto del Presidente del Consiglio (su proposta del ministro dell'economia e delle finanze) che concede l'anticipazione. Il maxi-emendamento del Governo prevede su questo decreto, in sede di proposta, **il concerto del ministro dell'interno** (assente nella proposta emendativa approvata dalle 1a e 5a Commissioni del Senato riunite in sede referente) (**comma 9-ter**).

Tale anticipazione di cassa è destinabile esclusivamente per il pagamento delle spese correnti per personale, produzione di servizi in economia, acquisizione di servizi e forniture - le quali siano già state impegnate e comunque non derivino da debiti fuori bilancio.

Le anticipazioni sono a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, istituito (dall'articolo 4 del decreto-legge in esame) a valere sullo stato di previsione del ministero dell'interno.

Il maxiemendamento del Governo non riproduce la previsione recata nella proposta emendativa approvata dalle 1a e 5a Commissioni riunite in sede referente, circa la verifica da parte del ministero dell'interno della la capienza del fondo, entro trenta giorni dalla richiesta da parte della regione interessata all'ottenimento dell'anticipazione (era **l'ultimo periodo del comma 9-** *quater*).

Disposizioni relative a quel Fondo di rotazione sono contenute nel disegno di legge di stabilità 2013 (A.S. n. 3584). Si rinvia al correlativo *dossier* del Servizio Studi (n. 408, pp. 237-242, *sub* articolo 2, comma 15) per una più estesa disamina, normativa e finanziaria.

Articolo 1-bis

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, introduce alcune modifiche alla disciplina sanzionatoria e premiale degli enti territoriali introdotta dal D.Lgs. n.149/2011, con riguardo in particolare alla relazione di fine legislatura prevista dal medesimo decreto per le regioni e gli enti locali, per la quale si prevede la trasmissione anche alla Corte dei conti; vengono inoltre estese anche alle autonomie speciali, in presenza di specifici presupposti, le verifiche di regolarità amministrativo-contabile previste nel medesimo decreto legislativo ed, infine, si introduce per gli enti locali la relazione di inizio mandato.

Il testo dell'emendamento su cui il Governo ha posto la fiducia (sostanzialmente corrispondente al testo definito durante l'esame referente al Senato), ha proposto l'introduzione - oltre che di alcune modifiche di carattere formale - di una disposizione che esclude il riferimento - peraltro eventuale - alle rilevazioni SIOPE come strumento di verifica dell'indice di aumento di spesa dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali, facendo invece riferimento, a tal riguardo, alle rilevazioni dei competenti Ministeri

Articolo 2

(Riduzione dei costi della politica nelle regioni)

L'articolo 2 del decreto-legge in esame – modificato nel corso dell'esame presso la Camera - è finalizzato alla riduzione dei costi della politica nelle regioni, attraverso una serie di misure che incidono principalmente sulle spese per gli organi regionali.

Il testo dell'emendamento su cui il Governo ha posto la fiducia (che sostituisce interamente l'articolo con una nuova stesura sostanzialmente corrispondente al testo definito durante l'esame referente al Senato) ha inteso, in particolare, portare da 90 a 180 giorni il termine, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, entro cui si svolgono le elezioni regionali, al fine di identificare quelle Regioni che - rinnovando i propri organi - vedono decorrere dalla prima riunione del nuovo consiglio regionale i termini per adeguare i propri ordinamenti alle misure previste.

Articolo 3, comma 1, lett. a)

(Anagrafe patrimoniale degli amministratori locali)

Il **comma 1** reca numerose modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, suddivise in più lettere.

La lettera *a*), modificata nel corso dell'esame presso la Camera, introduce disposizioni in materia di anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali con più di **15.000 abitanti** (10.000 nella versione originaria).

Nel testo sul quale il Governo ha posto la fiducia si prevede che la dichiarazione, da pubblicare su internet, dei dati reddituali e patrimoniali sia effettuata non solo annualmente, ma anche all'inizio e alla fine del mandato.

Articolo 3, comma 1, lett. b)

(Obbligatorietà dei pareri di regolarità tecnica)

La **lettera** *b)* amplia i casi in cui è obbligatorio il parere di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi, modificando l'art. 49 del TUEL.

Articolo 3, comma 1, lett. c)

(Revoca del responsabile del servizio finanziario)

Il testo del maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la fiducia sopprime la lettera *c*), che era stata parzialmente modificata nel corso dell'esame presso la Camera. La norma soppressa detta norme in merito alla revoca dell'incarico di responsabile del servizio finanziario, novellando l'art. 109 del TUEL.

Articolo 3, comma 1, lett. d) e comma 2

(Tipologia dei controlli interni)

La **lettera** *d***), modificata in più parti nel corso dell'esame presso la Camera**, sostituisce l'articolo 147 del TUEL, relativo alle tipologie di controlli interni degli enti locali, con cinque nuovi articoli da 147 a 147-quinquies, volti a ridisegnare l'intero sistema.

Il testo sul quale il Governo ha posto la fiducia (sostanzialmente corrispondente al testo definito durante l'esame referente in Senato, per quanto modificato rispetto al testo dell'A.S. 3570):

- prevede un'applicazione graduale in ragione delle fasce demografiche dei Comuni in funzione decrescente per ogni anno del prossimo triennio di tutte le disposizioni di cui alla presente sintesi, fino alla piena applicazione a decorrere dal 2015 nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (così sui controlli negli organismi gestionali esterni e sui controlli di qualità dei servizi, anche in tali organismi esterni; così, per la facoltà esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico; così per verificare lo stato di attuazione dei programmi; così per l'intero, neo-introdotto art. 147-quater);
- riferisce esplicitamente al controllo contabile il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria:
- delimita l'ambito della seconda fase dei controlli alla sola sfera amministrativa e non più contabile-amministrativa, e ne esclude gli atti di accertamento di entrata e gli atti di liquidazione della spesa;
- prevede che il segretario invii ai responsabili dei servizi non solo le risultanze del controllo, ma anche le direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità;
- prevede che l' unità preposta al controllo strategico sia posta sotto la direzione del direttore generale, laddove tale figura è prevista, oppure del segretario comunale; a tal riguardo, sopprime il rinvio al regolamento di contabilità dell'ente per le modalità di predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi;
- specifica, ai fini di quanto previsto, che per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente decreto-legge, si intendano le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Articolo 3, comma 1, lett. e)

(Controlli esterni di gestione)

L'articolo 3, comma 1, lettera e), sostituisce l'articolo 148 ed introduce un nuovo articolo 148-bis nel Testo unico degli enti locali, al fine di una implementazione del sistema dei controlli esterni sulla gestione degli enti locali - in ampia misura sulla falsariga di quanto previsto per le regioni dall'articolo 1 del provvedimento.

Il **maxiemendamento del Governo** incide sulla riscrittura dell'articolo 148, nel senso di escludere in esso la menzione del controllo della sezione regionale della Corte dei conti (invece previsto nell'originaria stesura del decreto-legge, per questo riguardo immodificata nella prima lettura presso la Camera dei deputati) sul piano esecutivo di gestione, sui regolamenti e sugli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali.

Articolo 3, comma 1, lett. f)

(Funzioni del responsabile finanziario dell'ente locale)

L'articolo 3, comma 1, lettera f), modificato dalla Camera, novella l'articolo 153, commi 4 e 6, del TUEL, affidando tra l'altro al responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, in aggiunta alle funzioni per esso ora previste da tale articolo, il compito di salvaguardare gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Il maxiemendamento ha recepito le modificazioni della Camera.

Articolo 3, comma 1, lett. g)

(Utilizzo del Fondo di riserva degli enti locali)

La **lettera** *g*) del comma 1 dell'articolo 3 integra le disposizioni recate dall'articolo 166 del TUEL, in merito all'utilizzo del Fondo di riserva degli enti locali, al fine di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo alla copertura di "spese non prevedibili", qualora ciò serva ad evitare danni certi all'amministrazione, e ad aumentare tale quota minima nel caso in cui l'ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.

Articolo 3, comma 1, lett. g-bis)

(Piano esecutivo di gestione)

Con la **nuova lettera g-bis**) del comma 1, il maxiemendamento integra le disposizioni in materia di piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 del TUEL, prevedendo che questi sia deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Si prevede altresì che - al fine di semplificare i processi di pianificazione dell'ente - nel piano esecutivo di gestione siano unificati il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della *performance*.

Articolo 3, comma 1, lett. h)

(Limitazioni all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione)

La **lettera** *h*) del **comma 1**, **modificata nel corso dell'esame alla Camera**, integra le disposizioni recate dall'articolo 187 del TUEL, relativo alla disciplina dell'avanzo di amministrazione degli enti locali, vietandone l'utilizzo agli enti locali che si trovino in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL (nel caso cioè in cui l'ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti).

Il maxiemendamento specifica altresì che l'avanzo di cui trattasi è "non vincolato" e fa comunque salvo l'utilizzo di tale avanzo da parte dei suddetti enti locali per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del TUEL concernenti la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Articolo 3, comma 1, lett. i)

(Lavori pubblici di somma urgenza)

La lettera i) del comma 1 dell'articolo 3, modificata dalla Camera dei deputati, sostituisce le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 191 del TUEL, relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, con riferimento specifico alle spese relative ai lavori pubblici di somma urgenza, prevedendone l'approvazione da parte del Consiglio (così il maxiemendamento del Governo ha sostituito l'originario "organo consiliare").

A seguito dell'esame presso la Camera dei deputati è stato precisato (con modifiche recepite nel maxiemendamento) che tale procedura è attivabile soltanto qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti; soltanto in tal caso, la Giunta procede a sottoporre al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 194 del TUEL, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi (in luogo di 10 giorni come previsto dal testo originario del decreto legge).

Il maxiemendamento ha specificato che il riferimento all'articolo 194 del TUEL è più precisamente individuato nel comma 1, lettera e), ove è disciplinato il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi (in violazione delle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Articolo 3, comma 1, lett. i-bis)

(Anticipazioni di tesoreria per gli enti locali in stato di dissesto finanziario)

La **lettera** *i-bis*), **aggiunta dalla Camera**, integra le disposizioni recate dall'articolo 222 del TUEL, relativo alla concessione di anticipazioni di tesoreria da parte del tesoriere su richiesta dell'ente locale, introducendo un nuovo comma 2-*bis*, volto ad innalzare i limiti massimi di anticipazioni di tesoreria per gli enti locali in stato di dissesto economico-finanziario da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.

Il maxiemendamento ha recepito l'integrazione cui ha aggiunto un periodo, che vieta ai suddetti enti di impegnare risorse per fini non istituzionali, correlati alla partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

Articolo 3, comma 1, lett. 1)

(Mancata approvazione nei termini del rendiconto di gestione)

La **lettera** *l*) **del comma 1** dell'articolo 3 integra le disposizioni recate dal dall'articolo 227 del TUEL, relativo al rendiconto di gestione, prevedendo nel caso di mancata approvazione di tale documento entro i termini previsti dal TUEL l'attivazione della procedura per lo scioglimento dell'organo consiliare inadempiente e l'attribuzione al Prefetto dei poteri propulsivi e sostitutivi, già prevista nelle ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione.

Articolo 3, comma 1, lett. m-bis) e comma 4-bis

(Collegio dei revisori nelle unioni di comuni)

Il maxiemendamento sopprime (conformemente alla Camera) la lettera m.

La lettera *m-bis* e il comma 4-*bis* introducono, dopo le modifiche approvate dalla Camera, una specifica disciplina per l'organo di revisione contabile nelle unioni di comuni, modificando a tal fine l'articolo 234 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).

Nel testo sul quale il Governo ha posto la fiducia (sostanzialmente corrispondente al testo definito durante l'esame referente al Senato) si propone altresì che, nelle unioni di comuni, che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali, la revisione economico-finanziaria sia svolta da un collegio di tre revisori, tanto per l'unione che per i comuni che ne fanno parte.

Articolo 3, comma 1, lett. n) e o)

(Coordinamento - pareri)

La **lettera** *n*) reca una norma di coordinamento normativo, mediante la quale, a seguito dell'ormai da tempo intervenuta soppressione dell'organo regionale di controllo degli enti locali, esclude dalle cause di incompatibilità all'incarico di revisore quella di aver ricoperto la carica di membro dell'organo regionale di controllo.

La **lettera** o) modifica l'articolo 239 del TUEL, ampliando la tipologia dei pareri affidati all'organo di revisione.

Articolo 3, comma 1, lett. p), q) e q-bis) e comma 5

(Enti strutturalmente deficitari)

Le **lettere** *p*) **e** *q*) del **comma 1** dell'articolo 3 recano alcune novelle al TUEL con riferimento alle disposizioni relative alla disciplina degli enti locali strutturalmente deficitari. Nello specifico, le modifiche apportate dalla **lettera** *p*) sono volte a snellire la procedura per l'adozione dei parametri obiettivi per l'individuazione della condizione di deficitarietà strutturale degli enti; la **lettera** *q*) integra le disposizioni relative ai controlli cui sono assoggettati gli enti locali strutturalmente deficitari, al fine di introdurre per tali enti una limitazione gestionale finalizzata a contenere le spese di personale delle società da essi partecipate cui sono affidati servizi pubblici locali. **Il maxiemendamento prevede** che - in luogo delle società partecipate - si faccia riferimento alle società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa.

Lo stesso maxiemendamento prevede altresì l'inserimento di una nuova lettera q-bis) diretta a novellare l'articolo 243, comma 6, del TUEL: in virtù di tale modifica sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali in materia di copertura del

costo di alcuni servizi quegli enti locali che - pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione - non presentino il certificato al rendiconto della gestione.

Il successivo **comma 5** prevede che per l'anno 2013 la condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del TUEL, continui ad essere rilevata dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011.

Articolo 3, comma 1, lett. r)

(Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

La lettera *r*) del comma 1 - modificata dalla Camera indi dalle Commissioni del Senato e dal maxiemendamento - introduce, dopo l'articolo 243 del TUEL, quattro (la Camera ne aveva introdotti tre) articoli aggiuntivi (243-*bis*, 243-*ter*, 243-*quater* e 243-*quinquies*) che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito Fondo di rotazione diretto ad assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali attraverso la concessione di anticipazioni agli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio.

Il testo originario del decreto-legge prevede che la procedura si applichi alle province e a (tutti) i comuni; la Camera ne aveva limitato l'applicabilità ai soli comuni non inferiori a 20.000 abitanti, ma le Commissioni del Senato - seguite dal maxiemendamento - hanno fatto cadere tale modifica.

Il maxiemendamento precisa inoltre - recependo una modifica approvata dalla Camera - che la procedura non può essere iniziata qualora la Sezione regionale della Corte dei conti provveda (e non "abbia già provveduto") ad assegnare un termine per l'adozione di misure correttive indicate dallo stesso nuovo articolo 243-bis, al comma 6.

Il ricorso alla procedura di riequilibrio sospende temporaneamente la possibilità che la Corte dei conti assegni un termine per l'adozione delle **misure citate al comma 6** (non già dalla legge n. 266 del 2005: così una modifica della Camera, ripresa nel maxiemendamento).

Il piano di riequilibrio finanziario deliberato dall'ente locale dovrà tra l'altro contenere l'individuazione di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il

finanziamento dei debiti fuori bilancio entro **il periodo massimo di 10 anni** (e non 5 come era nel testo originario), a partire da quello in corso **alla data di accettazione del piano** (così ha specificato il maxiemendamento). Il maxiemendamento ha poi recepito le modifiche approvate dalla Camera al comma 8, lettera g), del nuovo articolo 234-bis.

Il limite dell'importo massimo dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale ammonta, per i comuni, a **300 euro per abitante** (in luogo del limite di 200 euro per abitante attualmente previsto) e a 20 per le province e le città metropolitane (nuovo art. 243-*ter*, comma 3).

Per il nuovo articolo 243-quater, il maxiemendamento ripropone le modifiche apportate dalla Camera e dalle Commissioni del Senato, fra le quali quella per cui l'apposita sottocommissione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali - incaricata dell'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario - sia composta esclusivamente da rappresentanti scelti, in egual numero, oltre che dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, anche dall'ANCI.

Infine il maxiemendamento propone di inserire nel TUEL **un nuovo articolo 243-quinquies**, recante misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. La norma prevede che per tali enti locali, in presenza di squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente possa richiedere una anticipazione di cassa destinata esclusivamente:

- al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali;
- al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari;
- all'espletamento dei servizi locali indispensabili.

L'anticipazione (che deve essere richiesta entro sei mesi dall'insediamento della commissione e nel limite massimo di 200 euro per abitante) è concessa, nei limiti di 20 milioni di euro annui, dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze con apposito decreto, che dovrà altresì stabilire le modalità di restituzione in un periodo massimo di dieci anni

Articolo 3, comma 1, lett. s)

(Sanzioni per gli amministratori responsabili del dissesto)

La **lettera** s) del **comma** 1, mediante novella dell'articolo 248 del TUEL, reca norme volte a sanzionare il comportamento degli amministratori che abbiano cagionato il dissesto finanziario degli enti locali.

La novella, confermando in linea generale l'impianto descritto dal citato articolo 248, realizza i seguenti interventi:

- sopprime il limite temporale dei cinque anni precedenti il dissesto accertato dalla magistratura contabile;
- inserisce l'espresso richiamo alle *condotte omissive* rilevanti ai fini delle cause ostative a ricoprire determinati incarichi ivi previste;
- introduce una sanzione pecuniaria da irrogare nei confronti degli amministratori giudicati responsabili dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti;
- implementa il sistema sanzionatorio previsto per i componenti del collegio dei revisori degli enti locali di cui la Corte dei conti abbia accertato gravi responsabilità nello svolgimento delle loro attività.

Articolo 3, comma 1-bis

(Abrogazione)

Il **comma 1-***bis*, inserito dal maxiemendamento, dispone l'abrogazione di una disposizione contenuta nella legge finanziaria 2006 concernente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Articolo 3, comma 1-ter

(Scostamenti rispetto alle previsioni di cui all'articolo 243-ter del TUEL)

Con il **comma aggiuntivo 1-***ter*, il maxiemendamento dispone che, qualora si verifichino - o stiano per verificarsi - scostamenti rispetto alle previsioni di cui all'articolo 243-*ter* del TUEL (concernenti il "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", attraverso cui lo Stato può concedere anticipazioni a sostegno del risanamento degli enti locali), spetti ai Ministri competenti predisporre i necessari interventi per la copertura dei nuovi o maggiori oneri nell'ambito del disegno di legge di stabilità.

Articolo 3, comma 2

(Strumenti e modalità di controllo interno)

Il **comma 2**, non modificato, definisce la procedura di approvazione del regolamento recante gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera *d*); decorso inutilmente il termine assegnato per la sua approvazione, il prefetto scioglie il Consiglio inadempiente.

Articolo 3, commi 3 e 4

(Rappresentanti del Ministero dell'interno e del MEF)

La Camera ha approvato la soppressione dei due commi, confermata dal maxiemendamento.

Articolo 3, comma 4-bis

(Collegio dei revisori delle unioni di comuni)

Il comma 4-bis, introdotto dalla Camera dei deputati e recepito in identico testo dal maxiemendamento, prevede che, all'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni (introdotto dall'articolo 234 del TUEL, come modificato dal presente decreto-legge) decadano i revisori dei singoli comuni e indica i criteri per la scelta dei componenti del collegio stesso.

Articolo 3, comma 5

(Rilevazione della deficitarietà strutturale per il 2013)

Il comma, che non è stato modificato, prevede le modalità di rilevazione della condizione di deficitarietà strutturale per l'anno 2013.

Articolo 3, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater

(Anticipazioni per i comuni in stato di dissesto)

I commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 3, introdotti dalla Camera, e riproposti nel maxiemendamento del Governo, sono finalizzati a favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente dei comuni che abbiano dichiarato lo

stato di dissesto finanziario attraverso l'anticipazione di somme da parte del Ministero dell'interno da destinare ai pagamenti in sofferenza di tali enti.

La misura massima dell'assegnazione relativa all'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza che i comuni possono richiedere al Ministero dell'interno, che nel maxiemendamento figura ancora di 40 milioni, è in realtà da intendersi fissata a 20 milioni, in relazione a una precedente disposizione dello stesso maxiemendamento, e potrà essere corretta in sede di coordinamento del testo.

Inoltre, il maxiemendamento modifica - rispetto al testo della Camera - il termine dal quale calcolare la mancata restituzione dell'assegnazione (comma 5-ter, secondo periodo).

Articolo 3, comma 6

(Gestioni commissariali previste dell' articolo 6 del D.Lgs. n. 149/2011 per gli enti in dissesto)

Il **comma 6** - introducendo un nuovo comma 2-bis all'articolo 6 del D.L.gs. n. 149/2011 - prevede che il decreto di scioglimento del Consiglio dell'ente locale che ha omesso di deliberare il dissesto conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad un massimo di quindici.

Articolo 3, comma 7

(Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali)

Il **comma 7** afferma che la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, prevista dall'articolo 155 del TUEL, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Articolo 3, comma 7-bis

(Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali)

Il **comma** 7-bis è stato inserito nel corso dell'esame presso il Senato con il testo dell'emendamento su cui il Governo ha posto la fiducia (corrispondente al testo definito durante l'esame referente).

Vi si prevede che modifiche nelle funzioni fondamentali siano prese in considerazione, ai fini della determinazione dei fabbisogni *standard*, dal primo anno successivo al connesso adeguamento dei certificati di consuntivo, tenuto anche conto dell'armonizzazione di bilancio prevista dalla normativa vigente.

Articolo 3-bis

(Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario)

L'articolo 3-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera e riprodotto dal maxiemendamento, reca disposizioni volte ad ampliare il complesso di risorse che costituiscono la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali il cui stato di dissesto finanziario sia stato deliberato dopo la data del 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4

(Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali)

L'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".

In aggiunta alle modifiche apportate dalla Camera, con il **maxiemendamento il Governo stabilisce** al comma 1 che la dotazione del fondo, già prevista in 30 milioni di euro per il 2012, sia rideterminata in **90 milioni di euro** (anziché 100 milioni) per l'anno 2013, 190 milioni (anziché 200 milioni) **per l'anno 2014** e **200 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020**. Si prevede altresì che con il fondo si provveda anche alla copertura degli oneri recati dal numero 5.1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 (esclusione di spese dal patto di stabilità interno).

Articolo 5

(Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali)

L'articolo 5 (di cui viene modificata solo la rubrica) prevede che, in sede di prima applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali che presentino squilibri strutturali di bilancio - di cui all'articolo 243-bis e seguenti del TUEL, introdotti dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legge - qualora ricorrano eccezionali motivi di urgenza, agli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, possa essere concessa un'anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario.

Articolo 6

(Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti)

L'**articolo** 6 reca un duplice ordine di disposizioni, relative l'uno all'analisi della spesa pubblica degli enti locali da parte del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi, l'altro alla verifica da parte della Corte dei conti circa l'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali.

Articolo 7

(Ulteriori disposizioni in materia di Corte dei conti)

L'articolo 7 del decreto-legge, del quale la Camera dei deputati nell'esame in prima lettura del disegno di legge di conversione ha deliberato la soppressione (e così il maxi-emendamento del Governo), reca norme di carattere organizzativo concernenti le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L'articolo stabilisce che il Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti coordini le attività amministrative della Corte presso la regione e che, per lo svolgimento della funzione di controllo, possa avvalersi anche di magistrati assegnati alla sezione regionale giurisdizionale (nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e sentito il Presidente della sezione giurisdizionale).

Stabilisce, altresì, che, con decreto del Presidente della Corte dei conti, sia individuato un magistrato assegnato alla sezione regionale di controllo, come responsabile (sulla base delle direttive impartite dal Presidente della medesima sezione) dell'attuazione dei compiti attribuiti alla Corte dal presente decreto-legge.

Articolo 8

(Disposizioni in tema di patto di stabilità interno)

L'articolo 8, comma 1, reca una norma interpretativa ai fini della determinazione dell'importo massimo della riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio - o del Fondo perequativo - da applicare, quale misura sanzionatoria, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 6 novembre 2011, n. 149.

Il **comma 2** reca alcune novelle all'articolo 16, commi 6 e 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, con le quali si dispone lo slittamento dei termini per l'adozione del decreto, da parte del Ministro dell'interno, per la riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province - ovvero dei fondi perequativi - e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni e alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, da imputare a ciascun comune secondo le determinazioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il **comma 3**, **nel testo modificato dalla Camera (e riproposto con il maxi-emendamento)**, riformula il comma 6-bis aggiuntivo all'articolo 16 del D.L. n. 95/2012, il quale dispone la non applicazione ai comuni assoggettati nel 2012 al patto di stabilità interno del taglio delle risorse per l'anno 2012, previsto dal comma 6 dell'articolo 16 del D.L. n. 95/2012, allo scopo di consentire a tali enti di utilizzare tali risorse - "tornate" nella disponibilità dei comuni medesimi ed escluse dai vincoli del patto – per l'estinzione anticipata del proprio debito o, secondo quanto introdotto nel nuovo testo, per la riduzione anticipata dello stesso.

La nuova formulazione del comma 6-bis precisa, inoltre, che le risorse non tagliate devono altresì essere utilizzate per il pagamento degli eventuali indennizzi dovuti a seguito delle estinzioni anticipate.

Articolo 9, comma 1

(Differimento dei termini per la verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali per l'anno 2012)

Il **comma 1** dell'**articolo 9**, **modificato dalla Camera**, **indi nei medesimi termini del maxiemendamento**, differisce al 30 novembre 2012 il termine entro il quale il Consiglio dell'ente locale provvede, con propria deliberazione, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. Tale deliberazione è allegata al rendiconto del relativo esercizio finanziario.

Articolo 9, comma 2

(Imposta provinciale di trascrizione - IPT)

Il **comma 2** stabilisce che il gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) sia destinato alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto avente causa o intestatario del veicolo, e non più alla Provincia presso il cui PRA siano state espletate le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli.

Articolo 9, comma 3

(Posticipo termini in materia di IMU)

Il **comma 3** posticipa alcuni termini in materia di IMU. In particolare:

• la **lettera** *a*) posticipa dal 30 settembre al 31 ottobre 2012 il termine a disposizione dei comuni per l'approvazione o la modifica del regolamento e delle delibere in materia di aliquote e detrazione IMU;

■ la lettera b) modificata dalla Camera, indi dal maxiemendamento nei medesimi termini, differisce i termini per la presentazione della dichiarazione IMU, originariamente fissati al 30 settembre 2012, consentendo di presentarla entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni per la combinazione.

Articolo 9, comma 4

(Proroga dei termini in materia di riscossione degli enti locali)

Il comma 4, modificato durante l'esame del provvedimento presso la Camera e poi dal maxiemendamento nei medesimi termini, proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine a partire dal quale sarà operativo il nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni, disciplinato dall'articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies) del decreto legge n. 70/2011.

Di conseguenza viene prorogato alla medesima data (30 giugno 2013) l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute in particolare nell'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del decreto-legge n. 203 del 2005.

Articolo 9, comma 5

(Modalità di erogazione del 5 per mille in favore di alcuni soggetti)

Il **comma 5** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipuli apposite convenzioni, a titolo gratuito, con l'Agenzia delle entrate, intese ad agevolare la procedura di erogazione dei contributi del 5 per mille alle associazioni del

volontariato, alle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle organizzazioni di promozione sociale ed alle associazioni e fondazioni riconosciute operanti in determinati settori. Il principio di gratuità viene, inoltre, esteso alle convenzioni già stipulate con amministrazioni pubbliche per i fini in esame e relative agli anni finanziari 2010, 2011 e 2012.

Articolo 9, comma 6

(Pagamento dell'IMU da parte degli enti non commerciali)

Il **comma 6** dell'articolo 9 interviene sulla disciplina dell'IMU applicabile agli immobili degli enti non commerciali. In particolare, si affida alla disciplina regolamentare il compito ulteriore di individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con "modalità non commerciali" (in relazione alle quali sussiste l'esenzione), oltre che gli elementi volti a individuare l'eventuale rapporto proporzionale tra uso commerciale e uso non commerciale dell'immobile.

Articolo 9, comma 6-bis

(Regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e comuni)

Il comma 6-bis dell'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, prevede:

• che entro febbraio 2013 si provveda alla verifica del gettito IMU dell'anno 2012;

• che, in base alla suddetta verifica, si provveda all'eventuale, conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni.

Il comma, quale presente nel maxiemendamento, prevede altresì che la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni avvenga nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente.

Articolo 9, comma 6-ter

(Imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali)

Il **comma 6-ter**, **proposto dalle Commissioni del Senato e recepito nel maxiemendamento**, prevede che le disposizioni dirette a stabilire - ai sensi del comma 3 dell'articolo 91-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012, come integrato dal comma 6 del presente articolo - le modalità e le procedure per l'applicazione proporzionale dell'esenzione dall'IMU per le unità immobiliari destinate ad un'utilizzazione mista, nei casi in cui non sia possibile procedere all'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali, siano quelle previste dal D.M. 19 novembre 2012, n. 200, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2012.

Si ricorda detto decreto è il regolamento adottato ai sensi del citato articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012.

Articolo 9, comma 6-quater

(Imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali)

Il **comma 6-quater**, **proposto dalle Commissioni del Senato e recepito nel maxiemendamento**, modifica, per esigenze di coordinamento, l'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, concernente l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) e dell'Agenzia del territorio, fermi la data e gli effetti delle incorporazioni ivi previste. In particolare, per effetto di tali modifiche che incidono sul D.Lgs. n. 300 del 1999 (recante "Riforma dell'organizzazione del Governo") si intende anzitutto sostituire il generico riferimento all'agenzia contenuto ai commi 3-bis e 4 dell'articolo 64 con l'indicazione dell'Agenzia delle entrate.

In secondo luogo, laddove viene disciplinata la composizione del comitato di gestione (articolo 67 del D.Lgs. n. 300 del 1999), si prevede che per i componenti scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni resti ferma - ai fini della scelta - la legittimazione già riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (ossia nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato).

Si prevede infine che si tenga conto dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate per l'individuazione delle materie su cui deliberano i due componenti del comitato di gestione ai sensi all'articolo 64, comma 4, del D.Lgs. n. 300 del 1999.

Articolo 9, comma 6-quinquies

(Applicazione dell'IMU alle fondazioni bancarie)

Il maxiemendamento del Governo inserisce altresì il comma 6-quinquies, disponendo che alla fondazioni bancarie non si applichi l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992. Tale disposizione esenta dall'imposta gli immobili - utilizzati dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali - destinati

esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali)

Il comma 1 dell'articolo 10 è stato soppresso nel corso dell'esame presso la Camera, soppressione confermata dal maxiemendamento. Esso differisce sino al 31 luglio 2013 il termine (già prorogato, da ultimo al 1° gennaio 2013 dall'articolo 23, comma 12-novies del decreto-legge n. 95 del 2012, cd. spending review, come convertito dalla legge n. 135 del 2012) per l'applicazione dei criteri di riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e comunali, destinati alla copertura degli oneri conseguenti alla soppressione dell'AGES (prescrivendo che nel frattempo continuasse ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali).

Le ulteriori, limitate modifiche deliberate dalla Camera dei deputati sono riprodotte entro il maxiemendamento del Governo, il quale ha altresì previsto - modificando il comma 6 in conformità a una proposta emendativa delle Commissioni del Senato - che attuativo del presente articolo sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente (di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il ministro dell'economia e delle finanze), sul quale il Presidente del Consiglio ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato e comunque soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

L'originaria stesura del decreto-legge faceva invece riferimento a un decreto del Presidente della Repubblica - titolato alla delegificazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, su proposta del ministro dell'interno (con il medesimo concerto sopra detto). E' da ritenersi che fosse prescritto come obbligatorio il parere del Consiglio di Stato e il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'atto di cui si tratta ha come compito la riorganizzazione delle strutture del ninistero dell'interno, per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite e disciplinare l'inquadramento del personale conseguenti alla soppressione dell'AGES e della SSPAL. Tale atto (da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ha introdotto la Camera dei

deputati in prima lettura e mantenuto il maxi-emendamento governativo) provvede altresì, ai fini dell'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, all'istituzione di un'apposita sezione dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre (comunque entro gli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge n. 95 del 2012).

Articolo 10-bis

(Disposizioni in materia di gestione della Casa da Gioco dì Campione d'Italia)

Il **maxiemendamento del Governo** inserisce nel provvedimento un nuovo **articolo 10-***bis*, diretto a modificare la disciplina della gestione della casa da gioco di Campione d'Italia.

Si prevede in particolare che per la gestione di detta casa da gioco i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze autorizzino la costituzione di una apposita società per azioni, partecipata esclusivamente dal Comune di Campione d'Italia. Entro il 28 febbraio 2013 il Comune dovrà trasmettere l'atto costitutivo e lo statuto della società al Ministero dell'interno, mentre si rinvia ad apposita convenzione stipulata tra le parti per disciplinare: a) l'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco; b) i rapporti tra la società di gestione ed il comune di Campione d'Italia.

Vengono quindi dettate disposizioni per la determinazione di un contributo da assegnare alle province limitrofe e al Ministero dell'interno: in particolare si prevede che sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti i giochi superiori a 130 milioni (al netto del prelievo fiscale) venga individuato un contributo variabile - dal 3 al 16 per cento - all'aumentare dei proventi che, previa verifica biennale, verrà assegnato per il 40 per cento alla provincia di Como, per il 20 per cento alla provincia di Varese, per il 16 per cento alla provincia di Lecco e per il 24 per cento al Ministero dell'interno. Dette somme:

- se attribuite allo Stato, vengono versate all'entrata e riassegnate alla pertinente UPB dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
- se attribuite alle province, potranno essere utilizzate anche per investimenti a favore dell'economia del territorio, sentita la camera di commercio competente.

Si stabilisce infine che dalla data di inizio di attività della S.p.a. succitata cessi l'efficacia delle disposizioni concernenti la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia recate dai commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge n. 448 del 1998.

Articolo 11, comma 01

(Risorse per i comuni coinvolti nel terremoto del maggio 2012)

Il comma 01 - recante una integrazione al decreto-legge n. 95 del 2012 - è stato inserito nel corso dell'esame presso il Senato, con il testo dell'emendamento su cui il Governo ha posto la fiducia (corrispondente al testo definito durante l'esame referente).

Si autorizzano i comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, a incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 per cento della spesa di personale, per remunerare le attività relative allo stato di emergenza e la riorganizzazione della gestione ordinaria, assicurando comunque il rispetto del Patto di stabilità.

Articolo 11, comma 1, lett. a), numeri da 1 a 4

(Ulteriori disposizioni per i territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

Il **comma 1, lettera a), numeri da 1) a 4)**, modifica alcuni articoli del decreto legge n. 74 del 2012, e segnatamente gli articoli 1, 3, 4 e 5-bis, che incidono rispettivamente sulle modalità di svolgimento delle funzioni attribuite ai Presidenti delle regioni interessate, sui contratti stipulati dai privati per lavori o servizi connessi agli interventi di ricostruzione, sulla costruzione di edifici scolastici, nonché sui controlli antimafia.

In particolare, al **numero 1)** si concede ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto la facoltà di delegare le funzioni attribuite dal decreto-legge n. 74 del 2012 ai sindaci dei comuni ed ai presidenti delle province nei cui territori insistono gli interventi per la ricostruzione.

Un nuovo testo, ulteriormente integrativo del decreto-legge n. 74 del 2012, è stato inserito (come comma 1, lettera a, n. 1-bis) nel corso dell'esame presso il Senati

è stato inserito (come comma 1, lettera a, n. 1-bis) nel corso dell'esame presso il Senato con l'emendamento su cui il Governo ha posto la fiducia (corrispondente al testo definito durante l'esame referente in Senato).

La disposizione esclude, ai fini del Patto di stabilità per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse (e gli utilizzi) trasferite agli enti locali che provvedono per conto dei presidenti delle Regioni, quali commissari delegati, agli interventi previsti nei territori coinvolti dai fenomeni sismici del maggio 2012.

Al numero 2), il maxiemendamento del Governo, volto ad incidere sulle caratteristiche dei contratti di lavori e servizi stipulati dai privati per l'esecuzione di lavori o l'acquisizione di beni o servizi connessi agli interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, trasforma in un obbligo di assicurare criteri di controllo sempre riguardanti l'economicità e la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche l'attuale previsione dell'obbligo di assicurare in tali contratti i criteri di economicità e trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche stesse.

Al **numero 3)** si prevede che le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati dal sisma siano prioritariamente destinate alla costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, nel caso in cui la programmazione della rete scolastica così preveda.

Le disposizioni di cui al **numero 4)** mirano, in primo luogo, ad assicurare una maggiore efficacia dei controlli antimafia sui subcontratti stipulati, nell'ambito degli interventi di ricostruzione post-terremoto, per lo svolgimento delle attività ritenute maggiormente esposte al rischio di infiltrazione. Viene, inoltre, prevista la possibilità, per le regioni interessate, di ampliare, con ordinanza del Commissario delegato per ogni singola regione, l'elenco delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata.

Articolo 11, comma 1, lett. a), numero 5

(Comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012)

L'articolo 11, comma 1, lettera *a*), numero 5, introduce un comma aggiuntivo all'articolo 7 del D.L. legge 6 giugno 2012, n. 74, al fine di escludere i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 dall'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011.

Articolo 11, comma 1, lett. a), numero 5-bis

(Agevolazioni per impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012)

Il comma 1, lettera *a*) n. 5-*bis*), aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e confermato dal maxiemendamento, posticipa dal 6 giugno al 30 settembre 2012 la data entro la quale devono essere stati autorizzati gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ubicati nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, per poter accedere agli incentivi vigenti alla data di emanazione del decreto-legge n. 74 del 2012 (6 giugno 2012), data, quest'ultima, in cui erano ancora vigenti gli incentivi previsti dal IV Conto energia.

Articolo 11, comma 1, lett. a) n. 5-ter

(Patto di stabilità nei coinvolti nel terremoto del maggio 2012 - donazioni)

Il n. 5-ter (recante anch'esso una disposizione integrativa del decreto-legge n. 74 del 2012) è stato inserito nel corso dell'esame presso il Senato con il testo dell'emendamento su cui il Governo ha posto la fiducia (corrispondente al testo definito durante l'esame referente in Senato).

Vi si dispone l'esclusione dal patto di stabilità, per il 2013 e il 2014, delle spese sostenute dai Comuni coinvolti negli eventi sismici del maggio 2012 con risorse provenienti da qualificate donazioni di privati, per un importo massimo annuale di 10 milioni di euro di cui: 9 milioni per la regione Emilia-Romagna e 0,5 milioni per ciascuna delle Regioni Lombardia e Veneto.

Articolo 11, comma 1, lett. b)

(Credito d'imposta e finanziamenti bancari)

La **lettera** *b*) del comma 1 dell'art. 11 è volta a chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di finanziamenti agevolati per gli interventi di ricostruzione. In particolare, la norma chiarisce che le modalità attuative del predetto articolo sono quelle stabilite nel Protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Articolo 11, comma 1-bis

(Fabbricati rurali dei comuni terremotati nel maggio 2012)

Il comma 1-bis dell'articolo 11, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e ripreso dal maxiemendamento, proroga dal 30 novembre 2012 al 31 maggio 2013 il termine previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011 ai fini della dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, limitatamente ai fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

Articolo 11, comma 1-ter

(Differimento del termine per la verifica di sicurezza nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)

L'articolo 11, comma 1-ter, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e recepito nel maxiemendamento, proroga di ulteriori sei mesi (dall'8 dicembre 2012 all'8 giugno 2013) il termine per effettuare la verifica di sicurezza da parte di un professionista abilitato, prevista dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 74 del 2012, per i titolari delle attività produttive che devono acquisire la certificazione di agibilità sismica.

Articolo 11, comma 1-quater

(Estensione al comune di Motteggiana delle norme per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)

Il comma **1-quater** dell'articolo **11, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e ripreso dal maxiemendamento**, estende l'applicabilità delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, recate dal decreto-legge n. 74 del 2012 al comune di Motteggiana. Il predetto comune è inserito altresì nel DM che indica (allegato 1) i comuni colpiti dal sisma.

Conseguentemente il maxiemendamento introduce una lettera 0a) prima della lettera lettera a), del comma 3-ter, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Con essa si propone che venga escluso il comune di Motteggiana dall'elenco dei comuni, di cui all'articolo 67- septies del decreto-legge n. 83 del 2012, ai quali, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni rilevati e gli eventi sismici del maggio 2012, si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite, e l'articolo 10 dello stesso decreto-legge n. 83 del 2012, riguardante misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici suddetti.

Articolo 11, comma 2

(Esclusione dei comuni terremotati dalla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio)

Il **comma 2 dell'articolo 11** integra le disposizioni recate dall'articolo 16, comma 6, del D.L. n. 95/2012, al fine di escludere, per gli anni 2012 e 2013, i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dai noti eventi sismici dall'applicazione della riduzione delle risorse del Fondo di riequilibrio ivi prevista. La norma mantiene fermo, peraltro, l'importo complessivo della riduzione da imputare al comparto dei comuni negli anni indicati.

Articolo 11, comma 3

(Benefici in favore di lavoratori delle zone colpite dal sisma del maggio 2012)

Il **comma 3** novella parzialmente l'art. 15 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, che ha previsto specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori - lavoratori subordinati del settore privato per i quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e quelli professionali -, impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Articolo 11, comma 3-bis

(Utilizzazione delle terre e rocce da scavo nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)

L'articolo 11, comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e recepito nel maxiemendamento, novella il decreto-legge n. 74 del 2012 aggiungendo l'articolo 17-bis, che disciplina l'utilizzo delle terre e delle rocce da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012. In particolare, l'art. 17-bis, al fine di garantire l'attività di ricostruzione esclude fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea l'applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

Articolo 11, comma 3-ter

(Applicabilità di talune disposizioni concernenti il sisma del maggio 2012 a specifici comuni)

L'articolo 11, comma 3-ter, lettera a), introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e recepito nel maxiemendamento, prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge n. 74 del 2012 (riguardanti rispettivamente: il funzionamento del Fondo per la ricostruzione, i criteri per la concessione di contributi per la ricostruzione, l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la concessione di agevolazioni alle imprese danneggiate dal sisma e l'attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese a favore delle grandi imprese che abbiano le sedi danneggiate nei territori colpiti dagli eventi sismici) si applicano alle imprese, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia, Castelvetro Piacentino. Le predette disposizioni sono applicabili ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Articolo 11, comma 3-quater

(Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012)

Il **maxiemendamento del Governo** inserisce all'articolo 11 anche un nuovo **comma** *3-quater*, diretto a novellare l'articolo 67-*octies* del decreto-legge n. 83 del 2012 con il quale è stato previsto un credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012.

Il credito d'imposta - pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei beni danneggiati dal sisma - è attualmente concesso ai soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede e svolgevano attività di impresa o

di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma, e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari.

Il maxiemendamento consente l'accesso al credito d'imposta anche alle imprese ubicate nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dal sisma, che pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 74 del 2012 (ossia sono tenute all'esecuzione degli interventi di miglioramento sismico finalizzati a garantire il raggiungimento di una determinata soglia di sicurezza della costruzione rispetto a quella di un edificio nuovo).

Articolo 11, comma 4

(Forme pensionistiche complementari)

Il **comma 4** reca una deroga transitoria alla disciplina concernente, nell'ambito delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari, i requisiti per la richiesta di un'anticipazione della posizione individuale maturata, con riferimento ai residenti nelle province interessate dagli eventi sismici summenzionati.

Articolo 11, commi 5 e 6

(Regolarizzazione degli adempimenti tributari e non tributari)

Il **comma 5** come **modificato dal maxiemendamento del Governo** prevede per i sostituti d'imposta operanti nelle aree colpite dal sisma del 20 maggio 2012 la regolarizzazione degli omessi adempimenti e versamenti delle ritenute sui redditi di

lavoro **entro il 20 dicembre** (in luogo del 16 dicembre come originariamente previsto), senza applicazione di interessi e sanzioni, attraverso la trattenuta sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio.

Il **comma 6** anch'esso **modificato dal maxiemendamento del Governo** proroga dal 30 novembre al **20 dicembre** (in luogo del 16 dicembre) il termine entro il quale effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Articolo 11, comma 6-bis

(Estensione ai comuni di Ferrara e Mantova delle norme per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)

Il comma 6-bis dell'articolo 11, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e recepito nel maxiemendamento, aggiunge i comuni di Ferrara e Mantova all'elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, recato dall'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 ove si fa riferimento ai territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. La norma è volta quindi a precisare che anche ai comuni citati si applicano le norme volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica.

Articolo 11, commi 7-12

(Finanziamenti agevolati)

I **commi da 7 a 12** disciplinano la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Il maxiemendamento del Governo sostituisce il comma 7 aggiungendovi ulteriori tre commi (che vanno a sostituire i commi 7-bis e 7-ter quali inseriti dalla Camera).

Con il **comma** 7 in particolare viene in sostanza ripristinato il testo originario secondo cui - fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti - per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa aventi i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. Viene stabilito che i predetti soggetti finanziatori possano contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, mentre si rimanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 18 ottobre 2012, per la concessione delle garanzie dello Stato e la definizione di criteri e modalità operative.

Il **nuovo comma** 7-bis stabilisce che il predetto finanziamento può essere richiesto, oltre che dai titolari di reddito di impresa commerciale:

- dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole (ex articolo 4 del DPR 26 ottobre 1972,
 n. 633) per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, se dotati dei requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati;
- dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E ed F, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Il **nuovo comma** 7-ter specifica la documentazione che i suddetti titolari di reddito di lavoro autonomo, esercenti attività agricole e titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare ai soggetti finanziatori per accedere al finanziamento.

Il **comma** 7-quater dispone infine l'applicazione - relativamente ai commi 7-bis e 7-ter - di quanto disposto dai commi 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del presente articolo.

Per esigenze di coordinamento viene altresì espunto un rimando normativo contenuto al comma 9.

Articolo 11, comma 13

(Copertura finanziaria)

Il comma 13 - che il maxiemendamento modifica in conformità ai mutamenti introdotti dalla Camera - reca, al primo periodo, la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione di un credito d'imposta a favore dei soggetti finanziatori di cui al comma 10, stimati in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014. Il secondo periodo del comma introduce la clausola di salvaguardia finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 10, prevedendone il monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e disciplinando il caso di eventuali scostamenti rispetto agli importi previsti, dovuti alla variazione dei tassi di interesse.

Articolo 11, comma 13-bis

(Disposizioni in materia di subappalto nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)

Il comma 13-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che la presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto (il maxiemendamento ha specificato: "di lavori") di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce

in ogni caso titolo sufficiente per l'avvio da parte del subappaltatore delle prestazioni oggetto di subaffidamento e del suo ingresso nel cantiere.

Articolo 11, comma 13-ter

(Detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia)


Il **comma 13-***ter* dell'articolo 11, **introdotto nel corso dell'esame presso la Camera indi riprodotto nel maxiemendamento**, precisa che le detrazioni Irpef del 36 e del 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia si applicano ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo per la ricostruzione, per la parte relativa alle spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi.

Articolo 11, comma 13-quater

(Proroga della sospensione dei termini di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legge n. 74 del 2012)

Il maxiemendamento ha inserito, dopo il comma 13-ter, un comma 13-quater. Il predetto comma 13-quater prevede che, per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4¹, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge

¹ Il comma 4 richiamato prevede che, per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Viene inoltre stabilito che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla



fine del periodo e che sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Articolo 11-bis (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

L'articolo 11-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera (e immodificato nel testo del maxi-emendamento), reca la clausola di compatibilità con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.



Articolo 1, comma 1-bis

(Delega per la revisione della struttura del bilancio dello Stato)

Con una modifica all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, il maxiemendamento del Governo al comma 1-bis proroga di un anno il termine, previsto dall'articolo 40 della legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica, per l'esercizio della delega per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse.

Il termine per l'esercizio della delega passa pertanto da tre a quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 196 del 2009 (ossia il 1° gennaio 2010).

Articolo 1, comma 1-ter


(Effetti del decreto-legge n. 194 del 2012)


Con una modifica all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, il maxiemendamento del Governo al comma 1-ter fa salvi gli effetti del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194 (recante "Disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012"), in scadenza il 16 gennaio 2013, di cui al d.d.l. di conversione A.S. 3575².

Si evidenzia che le disposizioni del suddetto decreto-legge non convertito sono riproposte all'articolo 11, commi da 7-bis a 7-quater, del testo in esame.

-

² Assegnato alle Commissioni riunite 1^a e 5^a, in corso di esame.





Articolo 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni)

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le forme di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni.	1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.	1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.
	2. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e	2. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	sulle tecniche di quantificazione degli oneri.	quantificazione degli oneri.
2. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo le procedure previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20, con riduzione alla metà dei termini, gli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dal governo regionale, gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale, in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché gli atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compreso il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale. Il controllo ha ad oggetto la verifica del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, del patto di stabilità interno, nonché del diritto dell'Unione europea e	3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.	3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
di quello costituzionale.		
	4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.	4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Il rendiconto generale della Regione è sottoposto al giudizio di parifica da parte della Corte dei conti in conformità degli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214.	5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e	5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.	gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.
4. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione, nelle forme di cui al comma 3, sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.	(Collocato, in diversa formulazione, quale comma 2 del presente articolo).	(Collocato, in diversa formulazione, quale comma 2 del presente articolo).
5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo mediante modifica delle norme di	(Collocato, in diversa formulazione, quale comma 13 del presente articolo).	(Collocato, in diversa formulazione, quale comma 13 del presente articolo).

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
attuazione dei relativi statuti.		
6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, con le modalità disciplinate dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, l'attendibilità dei bilanci di previsione proposti dalle giunte regionali in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al rispetto del patto di stabilità interno e alla sostenibilità dell'indebitamento. A tale fine, entro il termine di venti giorni dalla trasmissione della proposta della giunta regionale alla sezione competente, la sezione regionale esprime le proprie valutazioni con pronuncia specifica nelle forme di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.	Soppresso	Soppresso
7. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna Regione. A tale	6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla	6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla
fine, il Presidente della Regione trasmette	sezione delle autonomie della Corte dei	sezione delle autonomie della Corte dei

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
trimestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è, altresì, inviato al Presidente del consiglio regionale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche trimestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità e cadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli	conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione è, altresì, inviata al presidente del consiglio regionale.	conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione è, altresì, inviata al presidente del consiglio regionale.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.		
8. In sede di controllo di legittimità e regolarità sui bilanci preventivi e consuntivi delle autonomie territoriali e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il rispetto del patto di stabilità interno la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai futuri assetti economici dei conti, la sana gestione finanziaria degli enti.	Soppresso	Soppresso
9. L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme	7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata	7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Nelle more della adozione dei provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o la insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.	copertura di spese, o della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che li verifica nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.	copertura di spese, o della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che li verifica nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
	8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono	8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.	trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.
10. Ciascun Gruppo consiliare delle Assemblee regionali approva un rendiconto di esercizio annuale che disciplina la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la documentazione da porre a corredo del rendiconto stesso, nonché le modalità per la regolare tenuta della contabilità. 11. Il rendiconto di cui al comma 10 è strutturato secondo linee guida deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ed evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dall'Assemblea, con indicazione del titolo del trasferimento, delle spese esclusivamente riferibili alle funzioni politico istituzionali, con esclusione di indennità, benefici o simili emolumenti e di quelle comunque estranee a tali funzioni, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.	9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.	9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
		9-bis. Le Regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, formalmente approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 dicembre 2012, un'anticipazione di cassa da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
		9-ter. L'anticipazione di cui al comma 9-bis è concessa, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce, altresì, le modalità per l'erogazione e

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
		per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.
		9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti, nell'anno 2012, dalle disposizioni recate dai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo, 4, comma 5.
12. Il rendiconto è trasmesso, entro venti giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di venti giorni, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che viene trasmessa al Presidente dell'Assemblea regionale che ne cura la pubblicazione. Il rendiconto è, altresì, pubblicato come allegato al conto consuntivo dell'Assemblea.	10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. Il rendiconto è, altresì,	10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento , sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.	successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.
13. Qualora la competente Sezione riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo invita, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto, il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. L'invito sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, di risorse da parte dell'Assemblea. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio dell'Assemblea e non rendicontate.	11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in	11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.	da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.
14. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 12 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 3, ovvero alla delibera di non regolarità del conto da parte della Sezione regionale di controllo.	12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.	12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
(Si veda, in diversa formulazione, il comma 5 del presente articolo).	13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
	14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
15. Le medesime disposizioni si applicano al rendiconto generale dell'Assemblea regionale.		

Articolo 1-bis (Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Identico.
	a) al comma 2:	a) identica:
	1) al primo periodo, dopo le parole: «fine legislatura» sono inserite le seguenti: «,redatta dal servizio bilancio e finanze della regione e dall'organo di vertice dell'amministrazione regionale»;	1) al primo periodo, dopo le parole: «fine legislatura» sono inserite le seguenti: «redatta dal servizio bilancio e finanze della regione e dall'organo di vertice dell'amministrazione regionale,»;
	2) al secondo periodo, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono inserite le seguenti: «, se insediato,»;	
	3) al quarto periodo, dopo le parole: «il triennio 2010-2012» sono inserite le seguenti: «e per i trienni successivi»;	

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono inserite le seguenti «, se insediato,»;	b) identica:
	c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:	c) identica:
	«3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime le proprie valutazioni al Presidente della Giunta regionale. Le valutazioni espresse dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti sono pubblicate nel sito istituzionale della regione entro il giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente della Giunta regionale»;	
	d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Giunta	d) identica:

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	regionale è comunque tenuto a predisporre la relazione di fine legislatura secondo i criteri di cui al comma 4»;	
	e) il comma 6 è sostituito dal seguente:	e) identica:
	«6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della regione e all'organo di vertice dell'amministrazione regionale è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della regione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente».	

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	2. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:	2. Identico:
	a) al comma 2:	a) identica:
	1) al primo periodo, dopo le parole: «fine mandato » sono inserite le seguenti: «, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale,»;	1) al primo periodo, dopo le parole: «fine mandato è» sono inserite le seguenti: «, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale,»;
	2) al secondo periodo, dopo le parole: «tavolo tecnico interistituzionale trasmessa» sono inserite le seguenti: «, se insediato,»;	2) al secondo periodo, dopo le parole: «tavolo tecnico interistituzionale » sono inserite le seguenti: «, se insediato,»;
	b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono inserite le seguenti: «, se insediato,»;	b) identica:
	c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:	c) identica:
	«3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della	

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti»;	
	d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4»;	d) identica:
	e) il comma 6 è sostituito dal seguente:	e) identica:
	«6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata	

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente».	
	3. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è inserito il seguente:	3. Identico:
	«Art. 4-bis (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale) 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, gli enti locali sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.	«Art. 4-bis (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale) 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.
	2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze	

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti».	
	4. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:	4. Identico:
	a) al comma 1:	a) al comma 1:
	1) all'alinea, dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «anche nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,»;	1) all'alinea, dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «anche nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, » e le parole «, anche attraverso le rivelazioni SIOPE,» sono soppresse.
	2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali»;	2) identico;
		2-bis) aggiungere infine il seguente periodo : «Le verifiche di cui al primo periodo sono attivate anche attraverso

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
		le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui alla lettera c-bis) ».
	b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:	b) identica:
	«1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne dà immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio»;	«1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui al comma 1, lettera c-bis), il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne dà immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
		per territorio»;
	c) il comma 2 è abrogato.	c) identica.

Articolo 2 (Riduzione dei costi della politica nelle Regioni)

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonché al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 novembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:	1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:	1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:
a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con	a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con	a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148;	modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;	modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 30 ottobre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze.	b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;	b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;
	c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo	c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;	dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;
c) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente della Regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;	d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;	d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;
d) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e	e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque	e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
rimborsi spese comunque denominati;	denominati;	denominati;
e) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguardi: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;	pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;	f) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;
f) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore di gruppi consiliari, esclusa in ogni caso la contribuzione per	g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da	g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, ovvero partiti o movimenti politici, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 30 ottobre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;	destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);	destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);
	h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo	h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;	omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;
g) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.78 del 2010, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge n.201 del 2011, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n.95 del 2012;	i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;	i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
h) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici curandone, altresì, la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via	I) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, curandone, altresì, la pubblicità nel proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via	l) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, curandone, altresì, la pubblicità nel proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n.96, e successive modificazioni.	telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n.96;	telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n.96;
(Si veda, in diversa formulazione, il comma 2 del presente articolo).	m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 1) hanno compiuto	m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 1) hanno compiuto sessantasei anni di età; 2) hanno ricoperto tali cariche,

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	sessantasei anni di età; 2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;	anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;
	n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.	n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.
	2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1º gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per	2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1º gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.	2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, e fino all'adeguamento da parte delle Regioni a quanto ivi previsto, ferma restando, in ogni caso, l'abolizione dei vitalizi già disposta dalle Regioni, le stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, possono prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:	(Collocato, in diversa formulazione, quale lettera m) del comma l del presente articolo).	(Collocato, in diversa formulazione, quale lettera m) del comma l del presente articolo).
a) hanno compiuto sessantasei anni di età;		

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
b) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni.		
3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In tali casi, il termine di sei mesi di cui all'alinea del comma 1 decorre dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il	3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale	3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora
rinnovo del consiglio regionale, la Regione non ha provveduto	ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi	occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini
all'adeguamento statutario nei termini di	dalla medesima data. Ai fini del	del coordinamento della finanza pubblica,

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto-legge n.138 del 2011.	coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto-legge n. 138 del 2011.	se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto-legge n. 138 del 2011.
4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.	4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.	4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il	5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il	5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, comma 1, della Costituzione.	mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.	mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.
6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:	6. Identico:	6. Identico:
a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il presidente della regione commissario ad acta», sono sostituite dalla seguenti: «un commissario ad acta»;	a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il presidente della regione commissario ad acta» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta»;	a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il presidente della regione commissario ad acta» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta»;
b) al comma 84, le parole: «ai sensi dei commi 79 o 83» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 79»;	b) soppressa;	b) soppressa;
c) dopo il comma 84, è inserito il seguente: «84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il	b) dopo il comma 84, è inserito il seguente: «84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il	b) dopo il comma 84, è inserito il seguente: «84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222.».	presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decretolegge 1º ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, e successive modificazioni.	presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, e successive modificazioni.
7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n.157, e successive modificazioni, dopo le parole: «Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «o di un Consiglio regionale».	7. Identico.	7. Identico.

Articolo 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Identico:	1. Identico:
a) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:	a) identica:	a) identica:
«Art. 41-bis (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo) 1. Gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di	«Art. 41-bis (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo) 1. Gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di	«Art. 41-bis (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo) 1. Gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonché all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.	redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.	redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.
2. Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;	2. Identico»;	2. Identico»;
b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:	b) identica;	b) identica;
«Art. 49 (<i>Pareri dei responsabili dei servizi</i>) 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti		

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.		
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.		
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.		
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.»;		
c) all'articolo 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153, comma 4, può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio	c) identico: «2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153, comma 4, può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La revoca è disposta	c) soppressa

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
delle funzioni assegnate. La revoca è disposta con Ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato».	con ordinanza del legale rappresentante dell'ente, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti»;	
d) l'articolo 147 è sostituito dai seguenti:	d) identico:	d) identico:
«Art. 147 (<i>Tipologia dei controlli interni</i>) 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.	«Art. 147 (Tipologia dei controlli interni) 1. Identico.	«Art. 147 (Tipologia dei controlli interni) 1. Identico.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:	2. Identico:	2. Identico:
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra		

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
risorse impiegate e risultati; b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;		
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;		
d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni		

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
dell'ente;		
e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.		
3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.	3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.	3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, 50.000 abitanti per il 2014 e 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di	4. Identico.	4. Identico.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
controllo, laddove istituite.		
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.	5. Identico.	5. Identico.
Art. 147-bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.	Art. 147-bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) 1. Identico.	Art. 147-bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa	2. Identico.	2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo princìpi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente,

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.		sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.	3. Identico.	3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.
Art. 147-ter (Controllo strategico) 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 10.000 abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi	Art. 147-ter (Controllo strategico) 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 15.000 abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi	Art. 147-ter (Controllo strategico) I. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, 50.000 abitanti per il 2014 e 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
predefiniti, degli aspetti economico- finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 10.000 abitanti può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.	predefiniti, degli aspetti economico- finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 15.000 abitanti può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.	controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, 50.000 abitanti per il 2014 e 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.
2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità dell'ente in base a quanto previsto dallo statuto.	2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del segretario comunale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità dell'ente in base a quanto previsto dallo statuto.	2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale, negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.
Art. 147-quater (Controlli sulle società	Art. 147-quater (Controlli sulle società	Art. 147-quater (Controlli sulle società

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
partecipate) 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.	partecipate non quotate) 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.	partecipate non quotate) 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.	2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.	2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli	3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate,	3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate,

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.	analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.	analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.	4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.	4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.	5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.	5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, 50.000 abitanti per il 2014 e 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente decretolegge, si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
Art. 147-quinquies (Controllo sugli	Art. 147-quinquies (Controllo sugli	Art. 147-quinquies (Controllo sugli

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
equilibri finanziari) 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.	equilibri finanziari) Identico»;	equilibri finanziari) Identico»;
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.		
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.»;		

,	e) l'articolo 148 è sostituito dai seguenti :	e) l'articolo 148 è sostituito dai seguenti:
	A = 140 (C4-11:4) 1 I -	
dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente locale, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei seriore dei seriore dei conti della Corte dei seriore dei controllo della Corte dei seriore della controllo dell	Art. 148 (Controlli esterni) 1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la egittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente ocale, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, rasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla pase delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di	«Art. 148 (Controlli esterni) 1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
provinciale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche semestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità e cadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione	disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi; d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.	2. Il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo- contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi; d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.»;		
	3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.	3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.
Vedi sopra lett. e), capoverso Art. 148, comma 1, ultimo periodo	4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.	4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
	Art. 148-bis (Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali) 1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci	Art. 148-bis (Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali) 1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.	preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
	2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.	2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.
	3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di	3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
Testo del D.L.	squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che li verifica nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza	economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che li verifica nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
	della relativa sostenibilità finanziaria. 4. Il comma 168 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato»;	vedi comma 1-bis del presente articolo 3

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
f) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modificazioni:	f) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modificazioni:	f) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.»;	1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.»;	1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.»;
g) all'articolo 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:	g) identica;	g) identica;
«2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.		
2- <i>ter</i> . Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal		

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.»;		
		g-bis) all'articolo 169, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
		"3-bis. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione."
h) all'articolo 187, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:	h) identico:	h) identico:
«3-bis. L'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222.»;	«3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222.»;	«3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
		di riequilibrio di cui all'articolo 193.»;
i) all'articolo 191 il comma 3 è sostituito dal seguente:	i) identico:	i) identico:
«3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della	«3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale	«3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Consiglio³ il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale

³ Così nel testo.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
deliberazione consiliare.»;	La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.»;	La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.»;
	<i>i-bis</i>) all'articolo 222, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:	<i>i-bis</i>) all'articolo 222, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
	«2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione»;	«2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.»;
m) all'articolo 234 dopo il comma 2 è	soppressa	soppressa

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
inserito il seguente:		
«2-bis. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e quelli capoluogo di provincia, un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, è designato dal Prefetto ed è scelto, di concerto, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri.»;		
	m-bis) all'articolo 234:	<i>m-bis</i>) all'articolo 234:
	1) al comma 3, le parole: «, nelle unioni di comuni» sono soppresse;	1) al comma 3, dopo le parole: «, nelle unioni di comuni» sono inserite le seguenti: «o dal consiglio dell'unione di comuni salvo quanto previsto dal comma 3-bis»;
	2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:	2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
	«3-bis. Nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da	«3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione»;	ne fanno parte la revisione economico- finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione».
n) al comma 2 dell'articolo 236, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse;	n) identica;	n) identica;
o) all'articolo 239 sono apportate le seguenti modificazioni:	o)identica;	o)identica;
1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:		
«b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:		
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;		
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;		
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;		
4) proposte di ricorso all'indebitamento;		

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;		
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;		
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»;		
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:		
«1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare		
adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di		

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
revisione.»;		
3) la lettera <i>a</i>) del comma 2 è sostituita dalla seguente:		
«a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente»;		
p) all'articolo 242, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:	p) identica;	p) identica;
«1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.		
2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti		

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
nell'anno precedente.»;		
<i>q)</i> all'articolo 243, dopo il comma 3, è inserito il seguente:	q) identico:	q) identico:
«3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società partecipate, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008;	3-bis. Identico.	«3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decretolegge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
		<i>q-bis)</i> All'articolo 243, comma 6, la lettera <i>a</i>) è sostituita dalla seguente:
		a) gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto

_

⁴ Così nel testo.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
		della gestione di cui all'articolo 161."
r) dopo l'articolo 243 sono inseriti i seguenti:	r) identico:	r) identico:
«243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) 1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti abbia già provveduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.	«243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) 1. I comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6,	«243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) 1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6,

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	lettera a), del presente articolo.	lettera <i>a</i>), del presente articolo.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.	2. Identico.	2. Identico.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005.	3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.	3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera <i>a</i>), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater,	4. Identico.	4. Identico.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
commi 1 e 3.		
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.	5. Identico.	5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:	6. Identico:	6. Identico:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;	a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;	a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio	b) identica;	b) identica;

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;		
c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 5 anni, a partire da quello in corso;	c) identica;	c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.	7. Identico.	7. Identico.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto	8. Identico:	8. Identico:

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
il periodo di durata del piano, l'ente:		
a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;	a) identica;	a) identica;
b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;	b) identica;	b) identica;
c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;	c) identica;	c) identica;
d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;	d) identica;	d) identica;
e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i	e) identica;	e) identica;

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;		
f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;	f) identica;	f) identica;
g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti	g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti	g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) e che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.	locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.	locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:	9. Identico.	9. Identico.
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3,		

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1º aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;		
b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;		
c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;		
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.		
243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali) 1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere	243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali) 1. Identico.	243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali) 1. Identico.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".		
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.	2. Identico.	2. Identico.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:	3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 200 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:	3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;	a) identica;	a) identica;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.	b) identica.	b) identica.
243-quater (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione) 1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, che assume la	243-quater (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione) 1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155. Entro il termine di aggrante giorni della data di presentazione	243-quater (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione) 1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155. Entro il termine di
denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.	sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, un'apposita sottocommissione	sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, un'apposita sottocommissione
Entro il termine di 30 giorni dalla data di	della predetta Commissione, composta	della predetta Commissione, composta
presentazione del piano, un'apposita	esclusivamente da rappresentanti scelti, in	esclusivamente da rappresentanti scelti, in
sottocommissione della predetta	egual numero, dai Ministri dell'interno e	egual numero, dai Ministri dell'interno e
Commissione, composta esclusivamente	dell'economia e delle finanze tra i	dell'economia e delle finanze tra i
da rappresentanti scelti, in egual numero, dai Ministri dell'interno e dell'economia e	dipendenti dei rispettivi Ministeri, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base	dipendenti dei rispettivi Ministeri e dall'ANCI , svolge la necessaria istruttoria
delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi	delle Linee guida deliberate dalla Sezione	anche sulla base delle Linee guida

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
Ministeri, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. All'esito dell'istruttoria, la sottocommissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal competente Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro.	delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. All'esito dell'istruttoria, la sottocommissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal competente Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro.	deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. All'esito dell'istruttoria, la sottocommissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal competente Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro.
2. In fase istruttoria, la sottocommissione di cui al comma 1 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione	2. Identico.	2. Identico.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.		
3. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, apposita pronuncia.	3. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.	3. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.
4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.	4. Identico.	4. Identico.
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale	5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale	5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-quater.	composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243- <i>ter</i> .	composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.
6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli	6. Identico.	6. Identico.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
obiettivi di riequilibrio raggiunti.		
7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n.149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.»;	7. Identico.	7. Identico.
		"243-quinquies (Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso) 1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
		provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento può richiedere una anticipazione di cassa da destinare alle finalità di cui al comma 2.
		2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 200 euro per abitante, è destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.
		3. L'anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
		4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce, altresì, le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione."
		1-bis. Il comma 168 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
		1-ter. A seguito di apposito monitoraggio, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui all'articolo 243-ter, introdotto dal comma 1, lettera r) del presente articolo, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli interventi correttivi necessari per assicurare la copertura dei nuovi o maggiori oneri.
2. Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera <i>d</i>), sono definiti con regolamento adottato dal	2. Identico.	2. Identico.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.		
3. I rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, previsti dall'articolo 234, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono scelti tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico. Con	Abrogato	Abrogato

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti professionali di cui al precedente periodo e i criteri per la designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera m).		
4. La disposizione di cui al comma 1, lettera <i>m</i>), si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di emanazione del decreto di cui al comma 3.	Abrogato	Abrogato
	4-bis. All'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera m-bis), del presente articolo, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione. Per la scelta dei componenti del collegio dei revisori di cui al primo periodo si applicano le	4-bis. All'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera m-bis), del presente articolo, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione. Per la scelta dei componenti del collegio dei revisori di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.	all'articolo 16, comma 25, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni.
5. La condizione di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242, del citato Testo unico n. 267 del 2000, come modificato dal comma 1, lettera p), continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011.	5. Identico.	5. Identico.
	5-bis. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno 2012, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012.	5-bis. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno 2012, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	5-ter. L'assegnazione di cui al comma 5-bis, nella misura massima di 40 milioni di euro, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine di cui al primo periodo, è disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.	5-ter. L'assegnazione di cui al comma 5-bis, nella misura massima di 40 milioni di euro, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine di cui al primo periodo, è disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
	5-quater. Alla copertura degli oneri, derivanti nell'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1.	5-quater. Alla copertura degli oneri, derivanti nell'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1.

_

⁵ Si osserva che nel testo dell'em. 1.900 (corretto) il presente comma 5-*ter* riporta la cifra "40 milioni", ma nello stesso emendamento viene anche riprodotto una porzione di emendamento approvato in sede referente (em. 3.118-testo 2), che riduce tale cifra a 20 milioni.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
6. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo il comma 2 è inserito il seguente:	6. Identico.	6. Identico.
2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad una massimo di quindici mesi.».		
7. La Commissione di cui all'articolo 155 del predetto Testo unico n. 267 del 2000, ovunque citata, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.	7. Identico.	7. Identico.
		7-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
		"1-bis. In ogni caso, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di cui al presente decreto legislativo, le modifiche nell'elenco delle funzioni fondamentali sono prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
		suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Articolo 3-bis (Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario)

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le	1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le
	somme disponibili sul capitolo 1316	somme disponibili sul capitolo 1316
	«Fondo ordinario per il finanziamento dei	«Fondo ordinario per il finanziamento dei
	bilanci degli enti locali» dello stato di	bilanci degli enti locali» dello stato di
	previsione della spesa del Ministero	previsione della spesa del Ministero
	dell'interno, accantonate ai sensi	dell'interno, accantonate ai sensi
	dell'articolo 35, comma 6, del decreto	dell'articolo 35, comma 6, del decreto
	legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non	legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
	utilizzate nei richiamati esercizi, per gli	non utilizzate nei richiamati esercizi, per
	interventi di cui agli articoli 259, comma	gli interventi di cui agli articoli 259,
	4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al	comma 4, e 260, comma 2, del testo unico
	decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,	di cui al decreto legislativo 18 agosto
	sono destinate all'incremento della massa	2000, n. 267, sono destinate
	attiva della gestione liquidatoria degli enti	all'incremento della massa attiva della
	locali in stato di dissesto finanziario,	gestione liquidatoria degli enti locali in
	deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino	stato di dissesto finanziario, deliberato
	alla data di entrata in vigore del presente	dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di
	decreto. Il contributo è ripartito, nei limiti	entrata in vigore del presente decreto. Il
	della massa passiva accertata, in base ad	contributo è ripartito, nei limiti della
	una quota <i>pro capite</i> determinata tenendo	massa passiva accertata, in base ad una
	conto della popolazione residente,	quota pro capite determinata tenendo
	calcolata alla fine del penultimo anno	conto della popolazione residente,

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti. A tal fine, le somme non impegnate di cui al primo periodo, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità indicate dal primo periodo.	calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti. A tal fine, le somme non impegnate di cui al primo periodo, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità indicate dal primo periodo.

Articolo 4 (Fondo di rotazione)

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
1. Il Fondo di rotazione, denominato: «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario» di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni per l'anno 2013 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Il predetto Fondo è, altresì, alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari.	1. Il Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni per l'anno 2013 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Il predetto Fondo è, altresì, alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari.	1. Il Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 90 milioni per l'anno 2013, 190 milioni per l'anno 2014 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Il predetto Fondo è, altresì, alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari.
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dagli enti locali alla predetta contabilità speciale.	2. Identico.	2. Identico.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni per l'anno 2013 e a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2012 e 2013, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013 e, quanto a 200 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Al finanziamento del Fondo si può provvedere altresì ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31	3. Identico.	3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 e di cui al numero 5.1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni per l'anno 2013 e a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2012 e 2013, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013 e, quanto a 200 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013 e, quanto a 200 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Al finanziamento del Fondo si può
		provvedere altresì ai sensi dell'articolo 11,

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
dicembre 2009, n. 196.		comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. I commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Le somme, pari a 60 milioni di euro, iscritte nel conto dei residui del capitolo n. 1349 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2012, sono destinate al Fondo di rotazione di cui al comma 1.	4. Identico.	4. Identico.
5. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è incrementata della somma di 500 milioni di euro. Tale importo è destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. L'erogazione delle predette somme in favore degli enti locali interessati è subordinata all'invio al Ministero	5. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è incrementata della somma di 498 milioni di euro. Tale importo è destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'erogazione delle predette somme in favore degli enti locali interessati è subordinata all'invio al Ministero	5. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è incrementata della somma di 498 milioni di euro. Tale importo è destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'erogazione delle predette somme in favore degli enti locali interessati è subordinata all'invio al Ministero
dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle	dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle	dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
risorse. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, relativamente alle spese correnti.	risorse. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo del presente comma e degli oneri di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota parte delle risorse assegnate agli enti locali di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, relativamente alle spese correnti.	risorse. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo del presente comma e degli oneri di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota parte delle risorse assegnate agli enti locali di cui all'articolo 35, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, relativamente alle spese correnti.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	6. Identico.	6. Identico.

Articolo 5 (Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali)

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotti dal presente decreto, per gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4 da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui	1. Identico.	1. Identico.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
all'articolo 243-ter. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo		

Articolo 6 (Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti)

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
1. Per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali, il Commissario per la revisione della spesa previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, si avvale dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato ai quali sono affidate analisi su campione relative alla razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'organizzazione e sulla sostenibilità dei bilanci.	1. Identico.	1. Identico.
2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera <i>d</i>), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e deliberati dalla Sezione delle	2. Identico.	2. Identico.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
autonomie della Corte dei conti. Gli esiti dell'attività ispettiva sono comunicati al predetto Commissario di cui al comma precedente, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie.		
3. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali. Le Sezioni regionali effettuano i controlli in base alle metodologie suddette anche tenendo conto degli esiti dell'attività ispettiva e, in presenza di criticità della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive dirette a rimuovere le criticità gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate. La Sezione delle autonomie riferisce al Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati.	3. Identico.	3. Identico.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
4. In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo.	4. Identico.	4. Identico.

Articolo 7 (Ulteriori disposizioni in materia di Corte dei conti)

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
1. Al fine di una più efficiente attuazione delle disposizioni di settore di cui al presente decreto:	Soppresso	Soppresso
a) il Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti coordina le attività amministrative della Corte stessa presso la medesima Regione e può avvalersi, per lo svolgimento della funzione di controllo, anche di magistrati assegnati alla sezione regionale giurisdizionale, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sentito il Presidente della sezione stessa. Le medesime disposizioni si applicano alle sezioni istituite presso le province autonome di Trento e di Bolzano;	Soppresso	Soppresso
b) con decreto del Presidente della Corte dei conti è individuato un magistrato assegnato alla sezione	Soppresso	Soppresso

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
regionale di controllo responsabile dell'attuazione, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della medesima sezione, dei compiti attribuiti alla Corte dei conti dal presente decreto.		

Articolo 8 (Disposizioni in tema di patto di stabilità interno)

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
1. Al comma 2, lettera <i>a</i>), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo si intende riferito all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle scadenze previste dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in cui l'ente locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il	1. Identico.	1. Identico.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
riferimento è all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno.		
2. All'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:	2. Identico.	2. Identico.
a) al secondo periodo le parole: «entro il 30 settembre 2012.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi.»;		
b) al terzo periodo le parole: «il 15 ottobre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «i 15 giorni successivi».		
3. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:	3. Identico:	3. Identico:

Testo del D.L.

A.S. 3570

Em. 1.900

«6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero

«6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel

«6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.	2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.	2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.
6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.».	6-ter. Identico.	6-ter. Identico.

Articolo 9
(Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille)

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
1. Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 novembre 2012, contestualmente all'eventuale deliberazione di assestamento del bilancio di previsione.	1. Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 novembre 2012.	1. Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 novembre 2012.
2. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:	2. Identico.	2. Identico.
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:	a) identica;	a) identica;
«1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.»;		

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900	
b) al comma 4, le parole: «di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità» sono sostituite dalle seguenti: «della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis».		b) identica;	
3. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:	3. Identico:	3. Identico:	
a) al comma 12-bis, ultimo periodo, le parole: «30 settembre» sono sostitute dalle seguenti: «31 ottobre»;	a) identica;	a) identica;	
b) al comma 12-ter, ultimo periodo le parole: «30 settembre» sono sostitute dalle seguenti: «30 novembre».	b) al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: «il 30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni».	b) al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: «il 30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e delle relative istruzioni».	
4. In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione	4. In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione	4. In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione	

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
delle entrate degli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale, e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013. Fino a tale data è fatto divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso.	delle entrate degli enti territoriali e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013.	delle entrate degli enti territoriali e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013.
5. Per consentire una efficace gestione della procedura di erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'IRPEF disposte dai contribuenti in favore delle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché delle organizzazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto	5. Identico.	5. Identico.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
legislativo n. 460 del 1997, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula apposite convenzioni a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Agenzia delle entrate, al fine della erogazione dei contributi del 5 per mille alle medesime organizzazioni. La gratuità di cui al precedente periodo si estende alle convenzioni già in precedenza stipulate con amministrazioni pubbliche per le attività di cui al medesimo comma e in relazione agli anni finanziari 2010, 2011 e 2012.		
6. Al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: «e gli elementi» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali.».	6. Identico.	6. Identico.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900	
	6-bis. A seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvederà all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria.	6-bis. A seguito della verifica del gettito IMU dell'anno 2012, da effettuare entro febbraio 2013, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente.	
		6-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 3, dell'articolo 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come integrato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 23 novembre 2012.	
		6-quater. Per esigenze di coordinamento, fermi la data e gli effetti delle incorporazioni previsti dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,	

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
		n. 135:
		a) al comma 10 del predetto articolo 23- quater sono apportate le seguenti modificazioni:
		1) il numero 3) della lettera d) è sostituito dal seguente:
		"3) ai commi 3-bis e 4, le parole: "del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate"";
		2) dopo la lettera <i>d</i>) è inserita la seguente:
		"d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "pubbliche amministrazioni" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando ai fini della scelta la legittimazione già riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,"";
		b) tenuto conto dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, si intende che i due componenti di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successivamente al

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900	
		1° dicembre 2012 deliberano per le sole materie ivi indicate.	
		6-quinquies. In ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.	

Articolo 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali)

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
1. Al fine di consentire il definitivo perfezionamento delle operazioni contabili e organizzative connesse al trasferimento delle funzioni già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine di cui all'articolo 23, comma 12-novies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 31 luglio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali.	Soppresso	Soppresso
2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della	<u> </u>	2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: «Scuola», è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo.	pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: «Scuola», è soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo.	pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: «Scuola», è soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo.
3. I predetti dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza approvata col decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.	a a a mei ase ata di a e ma gio oni, I il ed ed e e	
4. Per garantire la continuità delle funzioni svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attività continua ad essere esercitata dalla Scuola stessa presso la	4. Per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attività continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale	4. Per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attività continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
sede e gli uffici a tale fine utilizzati.	fine utilizzati.	fine utilizzati.
5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 31- <i>sexies</i> , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.	5. Identico.	5. Identico.
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del	6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su	6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo periodo, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
Ministro per la pubblica amministrazione	proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e	con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 entro novanta giorni dalla

Testo del D.L.

A.S. 3570

Em. 1.900

e la semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite. Con il medesimo regolamento, ai fini dell'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, è istituita una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7, comma 31quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del comma 3 del presente articolo.

delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione la semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite. Con il medesimo regolamento, ai fini dell'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, è istituita una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7, comma 31quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del comma 3 del presente articolo.

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, è istituita apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno corrispondente al degli numero inquadramenti da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7, comma 31quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
		legge 30 luglio 2010, n. 122, e del comma 3 del presente articolo.
7. È istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali:	7. Identico.	7. Identico.
a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari		

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
comunali e provinciali;		
b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione;		
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dell'albo e alle attività connesse, nonché a quelle relative alle attività di reclutamento, formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali;		
d) definisce le modalità di gestione e di destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.		
8. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non è previsto alcun tipo di compenso né rimborso spese a carico del bilancio dello Stato.	8. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non dà diritto alla corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi di spese.	8. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non dà diritto alla corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi di spese.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
<u> </u>	9. Dall 'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10-bis (Disposizioni in materia di gestione della Casa da Gioco dì Campione d'Italia)

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
		1. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto Con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia. Detto comune approva e trasmette al Ministero dell'interno, entro il 28 febbraio 2013 l'atto costitutivo e lo statuto della società, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. L'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco ed i rapporti tra la società di gestione ed il comune dì Campione d'Italia, sono

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
		disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti.
		2. A decorrere dall'inizio di attività della società di cui al precedente comma sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti i giochi al netto del prelievo fiscale, se superiori a franchi svizzeri 130 milioni, verrà individuato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un contributo in franchi svizzeri del 3 per cento fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente. Entro il 30 novembre 2015 e successivamente ogni biennio, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procederà alla verifica della percentuale del contributo di cui sopra da applicare agli esercizi successivi e, se del caso,
		all'adeguamento della stessa con decreto interministeriale, sentiti il
		comune di Campione d'Italia e gli enti territoriali beneficiari del contributo.
		Detto ammontare verrà assegnato per il 40 per cento alla provincia di Como,

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
		per il 20 per cento alla provincia di Varese, per il 16 per cento alla provincia di Lecco e per il 24 per cento al Ministero dell'interno. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province potranno essere utilizzate anche per investimenti a favore dell'economia del territorio sentita la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dalla data di inizio di attività della società conseguentemente cessano dì avere efficacia le disposizioni previste dai commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Articolo 11 (Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012)

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
		01. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
		"9. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e le Unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo unico della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del Patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
		legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria"
1. Al fine della migliore individuazione dell'ambito di applicazione del vigente articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e per favorire conseguentemente la massima celerità applicativa delle relative disposizioni:	1. Identico:	1. Identico:
a) nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:	a) identica:	a) identica:
1) all'articolo 1, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:	1) identico;	1) identico;
«5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità		

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.»;		
		1-bis) All'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle predette contabilità speciali, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
2) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:	2) identico:	2) identico:
« <i>I-bis</i> . I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera <i>a</i>), non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere <i>d</i>) ed <i>e</i>), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Restano fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo 5- <i>bis</i> da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere»;	«1-bis. identico;	w1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo, di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Restano fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere»;
3) all'articolo 4, comma 1, lettera <i>a</i>), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque	3) identico;	3) identico;

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
prioritariamente destinate a tale scopo.»;		
4) all'articolo 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni:	4) identico:	4) identico:
4.1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « <i>I</i> . Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel	4.1) identico;	4.1) identico;
presente decreto, presso le prefetture- uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzioni sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di attività indicate nel comma 2 è necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi sopracitati presso almeno una delle prefetture - uffici territoriali del Governo delle province interessate.»;		
4.2) al comma 2, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:	4.2) identico;	4.2) identico;

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
«h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola Regione, con ordinanza del Presidente in qualità di Commissario delegato, conseguentemente alle attività di monitoraggio ed analisi delle attività di ricostruzione»;		
5) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:	5) identico;	5) identico;
« <i>I-bis.</i> Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»;		
	5-bis) all'articolo 8, comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013»;	5-bis) all'articolo 8, comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013»;
		5. <i>ter</i> . all'articolo 7, dopo il comma 1- <i>bis</i> è aggiunto il seguente:

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
		"1-ter. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute dai Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati entro il 30 giugno di ciascun anno gli importi di cui al periodo precedente."
b) le disposizioni di attuazione del credito d'imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-	b) identica.	b) identica.

T4- 1-1 D I	A C 2570	F 1 000
Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con		
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,		
n. 135, sono quelle di cui al Protocollo		
d'intesa tra il Ministro dell'economia e		
delle finanze e i Presidenti delle regioni		
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,		
sottoscritto in data 4 ottobre 2012. I		
Presidenti delle predette regioni		
assicurano in sede di attuazione del		
Protocollo il rispetto del limite di spesa		
autorizzato allo scopo a legislazione		
vigente.		
	1-bis. Per i fabbricati rurali situati nei	1-bis. Per i fabbricati rurali situati nei
	territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,	territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
	Reggio Emilia e Rovigo, interessati	Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli
	dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29	eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio
	maggio 2012, come individuati	2012, come individuati dall'articolo 1,
	dall'articolo 1, comma 1, del decreto-	comma 1, del decreto-legge 6 giugno
	legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,	2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
	con modificazioni, dalla legge 1º agosto	dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il
	2012, n. 122, il termine di cui	termine di cui all'articolo 13, comma 14-
	all'articolo 13, comma 14-ter, del	<i>ter</i> , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
	decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,	201, convertito, con modificazioni, dalla
	convertito, con modificazioni, dalla	legge 22 dicembre 2011, n. 214, è
	legge 22 dicembre 2011, n. 214, è	prorogato al 31 maggio 2013. Alla
	prorogato al 31 maggio 2013. Alla	compensazione degli effetti finanziari sui

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decretolegge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.	saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
	1-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».	1-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
	1-quater. Le disposizioni del decreto- legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al territorio del comune di Motteggiana. Conseguentemente, anche ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,	1-quater. Le disposizioni del decreto- legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al territorio del comune di Motteggiana. Conseguentemente, anche ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, è inserito, nell'elenco della provincia di Mantova, il seguente comune: «Motteggiana».	modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, è inserito, nell'elenco della provincia di Mantova, il seguente comune: «Motteggiana».
2. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013.».	2. Identico.	2. Identico.
3. All'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con	3. Identico.	3. Identico.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:		
a) al comma 1 dopo le parole: «una indennità,» sono inserite le seguenti: «definita anche secondo le forme e le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,»;	a) al comma 1 dopo le parole: «una indennità,» sono inserite le seguenti: «definita anche secondo le forme e le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,»;	a) al comma 1 dopo le parole: «una indennità,» sono inserite le seguenti: «definita anche secondo le forme e le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,»;
b) al comma 2 le parole da: «di cui all'articolo 19» fino a: «n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «da definire con il decreto di cui al comma 3,».	b) identica.	b) identica.
	3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto- legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente:	3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente:
	«Art. 17-bis (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo) 1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui	«Art. 17-bis (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo) 1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1,

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	all'articolo 1, comma 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo».	fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo».
	3-ter. All'articolo 67-septies del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:	3-ter. All'articolo 67-septies del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
		0a) al comma 1, la parola: "Motteggiana," è soppressa.
	a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:	a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
	«1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto- legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni,	<i>«1-bis.</i> Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11- <i>bis</i> del decretolegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni,

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;	e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
	b) al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-bis».	b) al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-bis».
		3-quater. All'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
		a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Possono altresì usufruire del credito di imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
		territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, che pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi».
		b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis.».
4. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto	4. Identico.	4. Identico.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012.		
5. In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza	5. Identico.	5. In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 20 dicembre 2012, senza

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.		applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
6. I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonché dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.	6. Identico.	6. I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonché dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 20 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.
	6-bis. Ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla	6-bis. Ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sono inseriti, nell'elenco delle rispettive province, i seguenti comuni: «Ferrara»; «Mantova».	7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sono inseriti, nell'elenco delle rispettive province, i seguenti comuni: «Ferrara»; «Mantova».
7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1º dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti		7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono elencate	7. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, possono concedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni ai soggetti di cui al comma 7-bis del presente articolo. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana, assistiti	autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 18 ottobre 2012, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre	dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera <i>a</i>),	elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
2009, n. 196.	secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.	legge 31 dicembre 2009, n. 196.
	7-bis. Il finanziamento di cui al comma 7 può essere richiesto:	7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa di cui al comma 7 già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui al predetto comma 7 può essere altresì chiesto ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti, previa integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7:

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	a) dai titolari di reddito di impresa e, previa integrazione della convenzione di cui al comma 7, secondo periodo, dagli esercenti attività commerciali o agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 del presente articolo, nonché per gli altri importi dovuti dal 1º dicembre 2012 al 30 giugno 2013;	a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
	b) previa integrazione della convenzione di cui al comma 7, secondo periodo, dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare	 b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B,

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.	C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
	7-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, lettera b), pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 6 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.	7-ter. I soggetti di cui al comma 7-bis, lettere a) e b), per accedere al finanziamento di cui al comma 7 presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7 la documentazione prevista dal comma 9. A questi fini, per i soggetti di cui al comma 7-bis, lettera a), l'autodichiarazione, nella parte riguardante la "ripresa piena dell'attività", si intende riferita alla loro attività di lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa parte di autodichiarazione è omessa dai soggetti di cui al comma 7-bis, lettera b).
		7-quater. Salvo quanto previsto dai commi 7-bis e 7-ter relativamente a tali commi, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonché da 10 a 13 del presente articolo.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
8. I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.	8. Identico.	8. Identico.
9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:	9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera a), presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:	9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7 i contribuenti presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:
a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:	a) identica;	a) identica;
1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012; nonché	1) identico	1) identico
2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per	2) identico;	2) identico;

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa;		
b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;	b) identica;	b) identica;
c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.	c) identica.	c) identica.
	9-bis. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera b), dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7.	
10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente	10. Identico.	10. Identico.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire dal 1º luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.		
11. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 ottobre 2012, è approvato il modello indicato al comma 9, lettera b), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono	11. Identico.	11. Identico.

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 8.		
12. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera <i>b</i>), i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.	12. Identico.	12. Identico.
13. Agli oneri derivanti dal comma 10, stimati in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. Agli eventuali scostamenti rispetto ai predetti importi, dovuti a variazioni dei tassi di interesse monitorati dal Ministero dell'economia e delle finanze-	13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento del tesoro provvede al	13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro provvede al


Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
Dipartimento del tesoro, si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al periodo precedente.	monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo.	monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo.
	13-bis. Nell'ambito degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica, avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto di cui all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'ingresso del subappaltatore in cantiere e per l'avvio	13-bis. Nell'ambito degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica, avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto di lavori di cui all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'ingresso del subappaltatore in cantiere e per l'avvio da parte di questo delle prestazioni

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	da parte di questo delle prestazioni oggetto di subaffidamento. È fatto salvo ogni successivo controllo della stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Le autorizzazioni al subappalto dei lavori realizzati o in corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste.	oggetto di subaffidamento. È fatto salvo ogni successivo controllo della stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Le autorizzazioni al subappalto dei lavori realizzati o in corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste.
	13-ter. Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e	13-ter. Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui
	29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma	2012, beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del
	3, del decreto del Presidente del	Presidente del Consiglio dei ministri 4
	Consiglio dei ministri 4 luglio 2012,	luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.	Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012,

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	156 del 6 luglio 2012, relativamente alla quota delle spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi.	relativamente alla quota delle spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi.
		13-quater. Per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, continua a essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Articolo 11-bis (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

Testo del D.L.	A.S. 3570	Em. 1.900
	1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.	1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.



Modifica al disegno di legge di conversione

A.S. 3570 ⁶	Em. 1.900
Articolo 1 1. Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.	Articolo 1 1. Identico.
	1-bis. All'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni» ⁷ .
	1-ter. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono

⁻

⁶ Il disegno di legge di conversione non ha subito modifiche durante l'esame alla Camera.

⁷ Si riporta qui di seguito il testo **vigente** del comma 40, articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, *Legge di contabilità e finanza pubblica*:

[&]quot;1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità."

A.S. 3570 ⁶	Em. 1.900
	fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante "Disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012" non convertito in legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	2. Identico.

Ultimi dossier del Servizio Studi

405	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3570 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012
406	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 601-711-1171-1198-B "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"
407	Dossier	Disegni di legge A.S. n. 3584 e A.S. n. 3585 Legge di stabilità 2013 e bilancio per il 2013-2015 Profili di competenza della 3 ^a Commissione permanente. Ed. provvisoria
408	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3584 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) - Edizione provvisoria
409	Dossier	Parti relative alle infrastrutture ed ai trasporti dei documenti del Bilancio dello Stato per il 2013: A.S. n. 3584 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013"; A.S. n. 3585 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015"
410	Dossier	Disegni di legge A.S. n. 3584 e A.S. n. 3585 Legge di stabilità 2013 e bilancio per il 2013-2015 Profili di competenza della 7 ^a Commissione permanente. Edizione provvisoria
411	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3584 e A.S. n. 3585 Legge di stabilità 2013 e bilancio per il 2013-2015 Profili di competenza della 4ª Commissione permanente Ed. provvisoria
412	Dossier	La decisione di bilancio per il 2013 A.S. n. 3584 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)"; A.S. n. 3585 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015"; Nota di variazioni A.S. n. 3585- <i>bis</i> . Profili di competenza della 13 ^a Commissione
413	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) AA.SS. nn. 3585 e 3584